



TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
DECRETO di apertura
Procedura di omologazione
RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE
(art. 70.1 CCI)

Nel procedimento R.G.163-1 /2024

il giudice delegato, visto l'art. 70.1 Codice della Crisi;

Visto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dalle seguenti parti: coniugi sigg.ri
ANDREA PANCALDI c.f. PNCNDR69H30D969Y
GIGLIOLA FABBRI c.f. FBBGLL73D65D969C

Premesso che per “domanda presentata” deve intendersi quella riferita dall'OCC avv. SOBRERO nei paragrafi 5.2 e ss., dalla pag. 39 in avanti, della relazione dettagliata 10.12.2024, che sostituisce completamente i precedenti elaborati, i cui passaggi fondamentali sono i seguenti, come meglio specificato all'udienza del 18.12.2024:

5.3 Elenco aggiornato dei debiti

Qui di seguito, viene riepilogata la situazione debitoria degli istanti, all'esito della procedura esecutiva.

DEBITO	CREDITORE	DEBITO RESIDUO
Preceduzione	OCC	€ 2.149,00
Privilegio	Advisor	€ 3.329,00
Privilegio	Agenzia Entrate	€ 4.036,17
TOTALE		€ 9.514,17
Chirografo	Barclays Bank PLC	€ 63.034,56
Chirografo	Cherry Bank	€ 19.108,13
Chirografo	Kruk Italia S.r.l.	€ 5.401,66
Chirografo	Ak Nordik AB	€ 11.261,74
Chirografo	FINGENPA	€ 49.155,00
Chirografo	Condominio	€ 2.706,14
TOTALE CHIROGRAFARI		€ 150.667,23
TOTALE		€ 160.181,40

Tabella 10


DEBITO	CREDITORE	DEBITO RESIDUO	% SODDIZIONE	RESIDUO DEBITO PROPOSTO	N. RATE	RATA MENSILE	RATA / REDDITO
Chirografo	Barclays Bank PLC	€ 63.034,56	40,00%	€ 25.213,82	90	€ 280,15	10,11%
Chirografo	Cherry Bank	€ 19.108,13	40,00%	€ 7.643,25	90	€ 84,93	3,06%
Privilegio	Agenzia Entrate	€ 4.036,17	80,00%	€ 3.228,94	90	€ 35,88	1,29%
Chirografo	Kruk Italia S.r.l.	€ 5.401,66	40,00%	€ 2.160,66	90	€ 24,01	0,87%
Chirografo	Ak Nordik AB	€ 11.261,74	40,00%	€ 4.504,70	90	€ 50,05	1,81%
Chirografo	FIGENPA	€ 49.155,00	40,00%	€ 19.662,00	90	€ 218,47	7,88%
Privilegio	Advisor	€ 3.329,00	80,00%	€ 2.663,20	90	€ 36,99	1,33%
Chirografo	Condominio	€ 2.706,14	40,00%	€ 1.082,46	90	€ 12,03	0,43%
TOTALE		€ 158.052,40		€ 66.159,03		€ 742,50	26,78%
REDDITO	€ 2.772,21						
35% reddito =	€ 970,27						
Spese medie	€ 1.690,00						

Nella tabella sopra riportata viene calcolata la percentuale di pagamento complessivo dei vari creditori. In questa ipotesi il credito Barclays Bank PLC viene degradato a chirografo e pagato in percentuale come gli altri creditori ovvero 40% chirografari, 80%

privilegiati mobiliari. Vengono calcolate 90 rate mensili (7 anni e sei mesi) da € 742,50 ciascuna.

Nella tabella sopra riportata viene calcolata la percentuale di pagamento complessivo dei vari creditori.

5.4 Valutazione di fattibilità del piano sopra riportato



Sotto tale profilo la sottoscritta ha tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento, ossia facendo riferimento a quanto descritto al punto 1.3 della presente relazione dove si evince che le spese necessarie della famiglia Pancaldi / Fabbri ammontano ad €1.690,00 (considerando anche il canone di locazione). La retribuzione media del sig. Pancaldi, al lordo delle trattenute ammonta ad € 2.438,88 alla quale va aggiunta la pensione della sig.ra Fabbri di € 333,33 per un complessivo di € 2.772,21.

Tabella n. 11

SPESE MEDIE MENSILI	€ 1.690,00	
35% REDDITO	€ 970,27	
REDDITO DISP MENSILE	€ 1.082,21	
SPESE ANNUE	€ 15.480,00	
REDDITO ANNUO NUCLEO	€ 51.335,25	
REDDITO DISP ANNUO	€ 35.855,25	
RATE ANNUALI	€ 8.910,00	
DIFF RED DISP ANNUO-RATE	€ 26.945,25	

Dall'importo sopra riportato dalle quali detraiamo le spese medie ottenendo un reddito disponibile di € 1.082,21.

Pertanto, la rata dal € 742,50 è ben sostenibile dagli istanti.

SPESA PER MANTENIMENTO FAMIGLIA

Spese per il sostentamento	Mensili	Annui
Descrizione		
Canone di affitto immobile calcolato vedi sotto*	€ 650,00	€ 7.800,00
Spese alimentari	€ 500,00	€ 6.000,00
Utenze (acqua, luce, gas, amm. cond., ecc...)	€ 150,00	€ 1.800,00
Spese carburante	€ 50,00	€ 600,00
Sanitarie	€ 170,00	€ 2.040,00
Polizza assicurativa moto	€ 70,00	€ 840,00
Straordinarie	€ 100,00	€ 1.200,00
Accantonamenti imprevisti	€ 100,00	€ 1.200,00
Totale	€ 1.690,00	€ 21.480,00

Rilevato che ogni diversa e precedente ipotesi di ristrutturazione, come pure l'alternativa riferita nella relazione indicata su proposta degli advisor e la versione n. 1 del PRD formulata dall'advisor, scontavano i profili critici e di inammissibilità già segnalati con i provvedimenti di questo giudice delegato (vedi decreto 1.7.2024, verbali udienza 24.7.24 e 25.9.24), come pure quelli

evidenziati dal giudice dell'esecuzione nel collegato procedimento espropriativo r.g. 291/2023 nell'ordinanza 8.10.2024, da intendersi qui richiamata e condivisa;

Premesso che, per quanto esposto nella sede esecutiva con la citata ordinanza, l'aggiudicazione già intervenuta nel procedimento r.g. 291/2023 REI per l'immobile di Via Linneo non è modificabile o revocabile e sarà il gestore OCC, in caso di omologa, a doversi eventualmente raccordare con il delegato alla vendita per il seguito distributivo;

Constatato che la domanda – nella specifica versione 10.12.2024 ritenuta ammissibile in base ai precedenti rilievi - è corredata:

- dall'elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
- dall'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore,
- dall'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dall'elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- dall'elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;

Considerato che la relazione dell'OCC appare completa in quanto contiene:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazione assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di ammissibilità per l'apertura della fase di omologazione;

Rilevato in particolare che non ricorrono i fattori ostativi di cui all'art. 69 CCI;

Fatte salve le verifiche di convenienza (anche in relazione ai beni esclusi dalla liquidazione) di cui alle prossime osservazioni dei creditori e alle regole valutative per esse previste dalla procedura in esame nell'art. 69.2 CCI;

Rilevato che nel ricorso introduttivo è fatta richiesta di applicazione di misure protettive, le quali si rendono necessarie per la migliore conservazione della massa attiva;

P.Q.M.

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato a cura dell'OCC nell'area web del sito internet del Tribunale di Genova unitamente alla proposta ed al piano di ristrutturazione e relativi allegati;

che l'OCC di riferimento:

a) Comunichi il presente decreto entro 30 giorni, relazione, piano e allegati a tutti i creditori autorizzando la notifica a mezzo pec o posta raccomandata A/R anche ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

b) nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie depositando apposita relazione completa di tutta la documentazione attestante le comunicazioni effettuate e le osservazioni ricevute;

AVVISA i creditori:

- che dovranno comunicare all'OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedura; in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

- che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec dell'OCC.

Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Sono fatte salve l'aggiudicazione già intervenuta con emissione di DDT e le statuizioni già rese dal GE dell'esecuzione immobiliare r.g. 291/2023 (ordinanza 8.10.2024)

Avvisa i proponenti che sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui sia stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi.

Genova, 23 dicembre 2024

il Giudice

Dr. Roberto Braccialini

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
OCC – ORDINE AVVOCATI DI GENOVA**

**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
RG 163/ 2024**

* * *

**ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE e RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
ex artt. 67 e ss. del C.C.I.I.**

* * *

DEBITORE

Sig. **Andrea PANCALDI**, (PNCNDR69H30D969Y), nato a Genova il 30/06/1969 e residente a Genova in Via Carlo Linneo 31/4, professione dipendente privato

E

Coobbligato: Sig.ra **Gigliola FABBRI**, (FBBGLL73D65D969C), nata a Genova il 25/04/1973 e residente a Genova in Via Carlo Linneo 31/4, professione disoccupata

assistiti dagli Avv.ti Francesco Cacciola e Elvira Carpentieri del Foro di Salerno.

GESTORE INCARICATO

Avvocato **Sobrero Erika Renata**, (SBRRRN77T68D969R), nato a Genova il 28/12/1977, con studio in Genova (GE), Piazza De Marini 3/58, telefono 010.9913965, PEC: erikarenata.sobrero@ordineavvgenova.it, iscritta all'Albo Ordine Avvocati di Genova di GE al n. 3987.

**Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento
n.ro. 10/2024
del registro degli affari ex art. 9 d.m. 202/2014**



SOMMARIO

1.PREMESSE.....	3
1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato.....	5
1.2 Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso.....	6
1.3 Spese di mantenimento del debitore e confronto entrate/uscite attuali personali e della famiglia su base mensile/annuale.....	7
1.5 Verifica del sovraindebitamento ed elenco dei creditori.....	13
1.6 Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili.....	14
1.7 Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C.....	16
1.8 Mancata comunicazione al Gestore delle proprietà immobiliari e della pensione di invalidità della moglie.....	18
2.ANALISI DEL PIANO.....	21
2.1 Attivo realizzabile.....	21
2.3 Passivo accertato.....	26
3.LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.....	27
3.1 Cause dell'indebitamento.....	27
3.2 Diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni e merito creditizio.....	29
3.3 Ragioni dell'incapacità di adempiere.....	33
4. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA.....	37
5.CONCLUSIONI.....	38
5.1 Commento al piano e valutazione sulla sua probabile convenienza.....	38
5.2 Piano elaborato dal Gestore.....	39
5.3 Elenco aggiornato dei debiti	40
5.4 Valutazione di fattibilità del piano sopra riportato.....	41
5.5 Confronto ipotesi liquidatoria di tutto il patrimonio immobiliare del debitore (liquidazione controllata).....	42
5.5.1 L'attivo del sig. Andrea Pancaldi e della Sig.ra Gigliola Fabbri - il patrimonio (beni e crediti presenti e futuri) liquidabile.....	45
Beni immobili	45
Importo mensile messo a disposizione dei Creditori	48
5.5.2 Prevedibile percentuale di tacitazione per i creditori nella liquidazione controllata	49
Tabella 14.....	49
Tabella 15.....	49
Tabella 16.....	50
5.5.3 Confronto tra piano ristrutturazione debiti e liquidazione controllata	50
5.6 Quadro riepilogativo delle informazioni anagrafiche e patrimoniali relative al ricorso presentato dal debitore.....	53
ALLEGATI – si precisa che gli allegati sono gli stessi già depositati il 22/7/2024.....	56
APPENDICE.....	57
VERIFICA MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE.....	57



1. PREMESSE

La sottoscritta, Avv. Erika Renata Sobrero, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Genova Genova al n. 3987, con Studio in Genova, piazza De Marini 3/58 (pec: erikarenata.sobrero@ordineavvgenova.it), è stata nominata in data 4.3.2024 dall'OCC – Ordine degli Avvocati di Genova (v. allegato 1) quale professionista incaricato per assistere il debitore nella predisposizione del ricorso ex art. 67 CCII e per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento presentata dal sig. Andrea Pancaldi, nato a Genova il 30/06/1969 e residente a Genova in Via Carlo Linneo 31/4, Coobbligato: Gigliola Fabbri, nato a Genova il 25/04/1973 e residente a Genova in Via Carlo Linneo 31/4, professione disoccupata domiciliati presso lo studio degli Avv.ti Francesco Cacciola e Elvira Carpentieri del Foro di Salerno, Corso Garibaldi 124/2, e-mail PEC: studiolegalecacciola@pec.it e avvelvira.carpentieri@pec.it; d'ora in poi anche solo "debitore" o "ricorrente".

VERIFICATO INOLTRE CHE

–Il ricorrente, ha presentato richiesta di nomina del professionista ai fini dell'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, a seguito della quale ha predisposto ricorso per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato ex artt. 268 e ss. C.C.I.I.. Il Ricorrente si è fatto assistere dagli Avvocati Francesco Cacciola e Elvira Carpentieri del Foro di Salerno, con studio in Salerno, Corso Garibaldi 124/2, e-mail PEC: studiolegalecacciola@pec.it e avvelvira.carpentieri@pec.it.

Il suddetto ricorso è corredato della seguente documentazione:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
 - consistenza e composizione del patrimonio (elenco dei beni di proprietà);
 - elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - certificato dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di Genova;
 - elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate sue e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al relativo mantenimento;
- l'istante si trova in situazione di sovra indebitamento come definito dall'art.2 comma 1, lett. c) CCII, come si avrà modo di meglio dettagliare al paragrafo 1.4 ., ossia in uno



stato di crisi o di insolvenza del consumatore...” e va inquadrato nel termine di “consumatore” ossia la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

La rilevante difficoltà ad adempiere alle obbligazioni assunte o la definitiva incapacità di adempierle regolarmente è dimostrata dal fatto che, come verrà in seguito meglio dettagliato, i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettici non sono sufficienti a far fronte alla restituzione dell’indebitamento.

Nel corso dell’anno 2000 il sig. Pancaldi entrava a far parte della “Compagnia Unica” del porto di Genova e la condizione economica era buona. Nel 2002 il sig. Pancaldi e la sig.ra Fabbri sottoscrivevano il contratto di mutuo per l’acquisto dell’immobile in cui attualmente risiedono ed è oggetto di procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Genova RGE 291/2023 e stato aggiudicato lo scorso ottobre.

Si rinvia al capitolo 3) per l’esposizione delle principali cause dell’indebitamento del sig. Andrea Pancaldi e di sua moglie Gigliola Fabbri.

- la prima valutazione da effettuarsi riguarda l’istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovra indebitamento tra quelli previsti dal C.C.I.I., come meglio verrà riferito al paragrafo 1.2 e che in questa situazione si individua nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. A tal proposito è necessario precisare che l’indebitamento del sig. Andrea Pancaldi è rappresentato da scopi propri ed estranei a qualsiasi attività di impresa, commerciale o imprenditoriale e/o professionale che lo stesso non ha mai intrapreso di cui più ampiamente verrà fornito dettaglio nel seguito della presente relazione;

- il ricorrente non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all’art. 69 del C.C.I.;

Tutto ciò premesso e verificato, la sottoscritta deposita



RELAZIONE sul PIANO di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex artt. 68 e ss. del C.C.I.I. e ATTESTAZIONE ex art. 67, comma 4, CCII

1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato

La scrivente, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara ed attesta preliminarmente:

- di non essere legata al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non essere interdetta, inabilitata, fallita o condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- di non essere legata al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unita in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore;
- che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale;
- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C (così come previsto dal regolamento dell'OCC). Ai fini della predisposizione del piano della ristrutturazione dei debiti del Consumatore, nonché della relativa Relazione particolareggiata, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, la sottoscritta ha determinato il compenso della scrivente e dell'OCC in totali € 6.498,67 di cui rimane ancora da saldare € 1.949,60. comprensivo di spese generali ed oltre oneri di legge, oltre ad € 1.500,00 per attività successiva, regolarmente e preventivamente sottoscritto per accettazione dal debitore.



1.2 Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso

La sottoscritta ritiene di condividere l'elaborazione del piano, predisposto dal ricorrente, secondo la figura del “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore” previsto dall'art. 67 e seguenti del C.C.I. Non ritiene opportuno applicare l'istituto del concordato minore, non trattandosi di debiti contratti per un'attività imprenditoriale, ma di prestiti ai quali ha fatto ricorso in momenti di difficoltà.

Il debitore, nella sua qualifica di consumatore, è soggetto che risulta aver “assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale” ossi, come indicato all'art. 2.1 lettera e) del CCII, lo stesso è “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiano professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dei capi III, IV, e VI del titolo V del Libro quinto del Codice Civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Il debitore rivestiva la qualifica di consumatore anche prima del momento della presentazione della domanda e le obbligazioni assunte nel passato non risultano extra consumeristiche.

Per la Corte Suprema di Cassazione, ciò che rileva per individuare il soggetto consumatore che abbia accesso alla procedura di sovraindebitamento non è tanto che la persona fisica abbia svolto attività d'impresa o professionale (che comunque qui non vi è, il sig. Pancaldi e la sg.ra Fabbri quando hanno svolto attività è sempre stata lavoro dipendente), quanto piuttosto l'aver contratto obbligazioni “per far fronte alle esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dalla estrinsecazione della propria personalità sociale”, anche senza riflessi in una attività d'impresa o professionale propria” Cassazione, sent. n. 1869 del 01/02/2016.

Dunque, se ciò che rileva è la natura dell'obbligazione oggetto di ristrutturazione, anche l'imprenditore o il lavoratore autonomo possono accedere alla procedura di risanamento della crisi proponendo il piano del consumatore, purché questo sia destinato a pagare debiti sorti per ragioni familiari in senso ampio, cioè debiti di natura privata, o per ragioni legate alla vita quotidiana.

Concludendo, la scrivente ritiene di condividere la correttezza della scelta della procedura del “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore” previsto dall'art. 67 e seguenti del CCII e non ritiene opportuno applicare l'istituto del concordato minore, non trattandosi di debiti contratti per un'attività imprenditoriale.



1.3 Spese di mantenimento del debitore e confronto entrate/uscite attuali personali e della famiglia su base mensile/annuale

Il ricorrente ha indicato nella domanda ex articolo 67, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14/2019 che:

- il suo nucleo familiare, compreso lo stesso, è così composto:
- sé stesso, Andrea Pancaldi, nato a Genova il 30/06/1969 e residente a Genova in Via Carlo Linneo 31/4, professione dipendente privato
- Coobbligato, moglie: Gigliola Fabbri, nato a Genova il 25/04/1973 e residente a Genova in Via Carlo Linneo 31/4, professione disoccupata, come da certificato stato di famiglia rilasciato dal Comune di Genova.
- È ragionevole prevedere che nessuno dei familiari conviventi con il Ricorrente possa rendersi autonomo dal punto di vista economico durante la procedura, ma qualora la sig.ra Gigliola Fabbri si renda autonoma nel corso della procedura l'importo destinato al suo mantenimento verrà messo a disposizione dei creditori.
- le spese correnti necessarie al proprio sostentamento (ed a quello del suo nucleo familiare con le precisazioni sopra esposte), ammontano a complessivi euro 1.690,00 mensili, così di seguito nel dettaglio:

Le spese proposte ed indicate dal ricorrente:

Tabella n. 1 delle spese proposte dal ricorrente:

Spese familiari	
Spese alimentari	600,00 €
Utenze	150,00 €
Spese condominiali	175,00 €
Spese mediche	360,00 €
Spese carburante	190,00 €
Polizze assicurative auto e scooter	70,00 €
	1.545,00 €



Tabella n. 2 - spese elaborate dal Gestore Ipotesi

Spese per il sostentamento	Mensili	Annui
Descrizione		
Canone di affitto immobile calcolato vedi sotto*	€ 650,00	€ 7.800,00
Spese alimentari	€ 500,00	€ 6.000,00
Utenze (acqua, luce, gas, amm. cond., ecc...)	€ 150,00	€ 1.800,00
Spese carburante	€ 50,00	€ 600,00
Sanitarie	€ 170,00	€ 2.040,00
Polizza assicurativa moto	€ 70,00	€ 840,00
Straordinarie	€ 100,00	€ 1.200,00
Accantonamenti imprevisti	€ 100,00	€ 1.200,00
Totale	€ 1.690,00	€ 21.480,00

Locazione

Per quanto concerne l'affitto che i sig.ri Pancaldi e Fabbri dovranno sottoscrivere un contratto di locazione immobiliare. La scrivente ha calcolato un canone medio di locazione, affidandosi Banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI), pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Detti dati, per il quartiere dove hanno abitato i coniugi dal loro matrimonio (Rivarolo), per le abitazioni di tipo economico l'affitto può oscillare da € 4,6 a 6,8 Valori Locazione (€/mq x mese). Pertanto per un immobile di mq 100, come quello posseduto sino ad ora dai debitori, potranno pagare un affitto variabile tra € 460,00 e € 680,00 mensili.

La scrivente ha anche fatto una ricerca sui maggiori siti dove ha potuto rilevare (e confermare quanto sopra) “A Giugno 2024 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media € 6,65 al mese per metro quadro, con un aumento del 1,22% rispetto a Giugno 2023 (€ 6,57 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno della zona Bolzaneto, Pontedecimo, Rivarolo, Certosa ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2024, con un valore di € 6,69 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Dicembre 2022: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 6,30 al mese per metro quadro” (<https://www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/liguria/genova/bolzaneto-pontedecimo-rivarolo/>).



Ritenendo pertanto, il valore di € 6,50 medio probabile attendibile, si calcola il costo di un affitto per € 650,00 mensili.

Spese Alimentari: della famiglia, si fa riferimento al Comunicato stampa dell'ISTAT, con periodo di riferimento anno 2023, pubblicato il 25 Marzo 2024 si indica che per una famiglia media, abitante nel nord Italia, la spesa media alimentare è di circa € 509,78.

Sempre l'ISTAT, stabilisce che per un nucleo familiare costituito da due persone, residenti in Liguria, nel 2022, la spesa media mensile per generi alimentari è di € 513,64. Pertanto, nella tabella sovrastante, è stato indicato un valore di € 500,00 quale spesa alimentare per il nucleo familiare istante (all.to).

Spese sanitarie

Nelle ultime tre dichiarazioni dei redditi mediamente il sig. Pancaldi ha detratto € 2.014,00 € annui di spese mediche, prevalentemente utilizzate per la cura della salute della moglie. Tenendo conto che probabilmente vi saranno state ulteriori spese sanitarie non detraibili, appare congruo stabilire almeno una spesa mensile di € 170,00 quali spese mediche.

A parere dell'esponente, e salvo diversa valutazione del Giudice Relatore, le spese indicate appaiono congrue per i seguenti motivi:

Per completezza espositiva si precisa che, come indicato dal ricorrente, lo stesso svolge attività di lavoro dipendente presso la CULMV Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie dal 3.10.2000. La sig.ra Fabbri ha lavorato precedentemente presso la CAMST, impresa di ristorazione, ma da quando si è ammalata (2012) ha dovuto abbandonare il proprio lavoro. La sig.ra Fabbri guadagnava circa € 700,00 mensili. La sig.ra Fabbri dal 2022 è riconosciuta invalida al 75% essendo affetta da bipolarismo e diabete. La sig.ra Fabbri percepisce pensione di invalidità che mette a disposizione del presente piano.



1.4 Quadro patrimoniale e reddituale familiare

Patrimoniale

Il sig. Pancaldi è comproprietario insieme alla sig.ra BERNASCONI Carla Giuseppina (BRNCLG40C43D969V) immobili sotto riportati:

- Genova, via San Marino 216 / 7, categoria A3 classe 2 consistenza 5,5. Rendita catastale € 667,52 – proprietà;1-4;
- Genova, via San Marino 216 / 7, categoria C6, classe 3 consistenza 7 , rendita 31,81, proprietà 1-4;
- Pamparato (CN), via San Giacomo 1, categoria A1, classe 2, consistenza vani 2; proprietà 5/8;
- Pamparato (CN), via San Giacomo S1, categoria C2, classe 1, consistenza 3m, rendita € 1,33, proprietà 5/8.

Di detti immobili parte istante non ha dato alcuna valutazione, pertanto alla scrivente non rimane che effettuare una valutazione secondo dati OMI.

- Genova, via San Marino 216 / 7, categoria A3 classe 2 consistenza 5,5. Rendita catastale € 667,52 – proprietà;1-4 mq 97 – valutazione secondo indici OMI valore a mq abitazione di tipo economico da un minimo € 690 a max € 980, ottenendo così un valore dell'immobile di circa € 95.060,00 / 66.930,00 – quota proprietà sig. Pancaldi € **23.765,00 / 16.732,50 – MEDIO : € 20.248,75;**

CALCOLO USUFRUTTO E NUDA PROPRIETA'	
<i>Interesse Legale Vigente: 2,50%</i>	
Valore della Piena Proprietà €	20248,75
<input checked="" type="radio"/> <i>Usufrutto Vitalizio</i>	Età: <input type="text" value="84"/> <input type="button" value="Calcola età"/>
<input type="radio"/> <i>Usufrutto a Termine</i>	Durata: <input type="text"/>
<input type="button" value="Calcola"/>	
<i>Usufrutto Vitalizio</i>	
Valore della piena proprietà	€ 20.248,75
Età dell'usufruttuario	84 anni
Tasso di interesse legale	2,50%
Coefficiente moltiplicatore	8
Valore dell'usufrutto	€ 4.049,75
Valore della nuda proprietà	€ 16.199,00



Come specificato, anche se non indicato nella visura detto immobile è oggetto di usufrutto legale e pertanto il valore di mercato della quota di nuda proprietà del debitore diminuisce in base all'età del titolare dell'usufrutto.

- Genova, via San Marino 216 / 7, categoria C6, classe 3 consistenza 7 , rendita 31,81 mq 4, proprietà 1-4; valutazione secondo indici OMI valore a mq box da un minimo € 1700 a max € 2500, ottenendo così un valore dell'immobile di circa € 6.800,00 /€ 10.000,00 – quota proprietà sig. Pancaldi € **1.700,00 € 2.500,00, MEDIO € 2.100,00;**
- Pamparato (CN), via San Giacomo 1, categoria A1, classe 2, consistenza vani 2; proprietà 5/8, 31mq; proprietà Pancaldi 5/8, valutazione secondo indici OMI valore a mq abitazione civile da un minimo € 650,00 a max € 960,00, ottenendo così un valore dell'immobile di circa € 20.150,00 / 29.760,00– quota proprietà sig. Pancaldi € **12.593,75 /€ 18.600,00, MEDIO € 15.596,87**
- Pamparato (CN), via San Giacomo S1, categoria C2, classe 1, consistenza 3m, rendita € 1,33, proprietà 5/8 pertinenza, valore esiguo;

Elenco atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni

Dalle annotazioni in Conservatoria si è potuto prendere visione dell'atto notarile del 19.7.2024 con il quale il sig. Pancaldi, insieme ad altri parenti vendeva l'immobile sito in Genova, via Bologna 12/, ereditato dal sig. Pancaldi Andrea per successione della sig.ra Pancaldi Clara, sorella del padre dello stesso ricavando € 16.000,00. Tale atto straordinario non pare aver natura fraudolenta di voler sottrarre beni ai creditori.

Reddituale

Il sig. Andrea Pancaldi è lavoratore dipendente presso la “Compagnia Unica” del porto di Genova dal 2000 ottenendo i redditi come sotto riportati. La sig.ra Fabbri ha lavorato precedentemente presso la CAMST, impresa di ristorazione, ma da quando si è ammalata (2012) ha dovuto abbandonare il proprio lavoro. La sig.ra Fabbri guadagnava circa € 700,00 mensili. La sig.ra Fabbri dal 2022 è riconosciuta invalida al 75% soffrendo di bipolesismo e di diabete.

La sig.ra Fabbri è titolare di pensione di invalidità dal marzo 2022 di € 313,91 per 13 mensilità divenuta nel 2023 di € 316,25 e nel 2024 € 333,33 (verbale invalidità all.to).



Tabella n. 3 Redditi

	Impiego / Reddito Anno 2019	Impiego / Reddito Anno 2020	Impiego / Reddito Anno 2021	Impiego / Reddito Anno 2022	Impiego / Reddito Anno 2023
Debitore: Andrea Pancaldi PNCNDR69H30D969Y	lavoratore dipendente - €41.853,00	lavoratore dipendente - €43.437,00	lavoratore dipendente- €36.390,00	lavoratore dipendente - €40.138,00	lavoratore dipendente - €47.224,00
Coobbligato: Gigliola Fabbri FBBGLL73D65D969C	-	-	-	Pensione invalidità - € 3.139,10	Pensione invalidità - €4.111,25
Altro Reddito	0	0	0	0	0
Totale	€ 41.853,00	€ 43.437,00	€ 36.390,00	€ 43.277,10	€ 51.335,25

Trattenute sullo stipendio

Dalla visione delle buste paga la scrivente si rendeva conto che erano attivi sulla retribuzioni due trattenute: una cessione volontaria del quinto dello stipendio presso **FINGENPA (€ 435,00)** e una “legale” che come ho scoperto successivamente dovuta ad un pignoramento presso terzi intentato dal **Condominio 1A1-1A2** assistito dall'Avv. Giampaolo Torre. Nella corrispondenza con l'Avv. Torre (pec del 12.6.2024) lo stesso mi riporta che “confermare che l'amministratore mi ha riferito che al momento sono state versate n. 16 rate da **€ 512,00**; i versamenti, quindi, dovrebbero proseguire fino a novembre 2024”. Esistono anche trattenute sullo stipendio per l'assicurazione auto per un complessivo di € 164,51.



1.5 Verifica del sovraindebitamento ed elenco dei creditori

Ai fini della necessaria rappresentazione dell'attivo patrimoniale e della relativa verifica che la somma disponibile residua sia effettivamente inferiore all'impegno mensile, rappresentato dai debiti scaduti ed esigibili, preliminarmente si indica l'elenco dei creditori come da tabella sotto riportata, salvo verifiche e dalla quale si desume una massa passiva così composta¹:

Si precisa che in pendenza della presente procedura (8/10/2024) è stata aggiudicato l'immobile oggetto di esecuzione immobiliare RE 291/2023 avente ad oggetto l'immobile sito in Genova, Via Linneo 31/4. Il creditore procedente, Barclays Bank, che ha precisato il proprio credito (€ 86.220,00) come indicato nel paragrafo 1.8 è stato di seguito rideterminato.

Stima costi esecuzione immobiliare

Volendo fare una stima al ribasso (pertanto che tenga conto delle spese minima in prededuzione, lasciando un attivo da distribuire più alto possibile) degli oneri in prededuzione della procedura esecutiva abbiamo:

- un compenso per il delegato alla vendita di circa € 4.000,00 oltre spese generali 10% (€ 400,00);
- da sommarsi alle spese in prededuzione del creditore procedente quantificate nella precisazione del credito in € 2.429,56;
- oltre le spese vive della procedura di € 500,00 circa
- compenso ctu € 2.500,00;

si ottiene un importo di € 9.829,56 quali spese in prededuzione nella procedura esecutiva immobiliare.

Considerando che il prezzo di aggiudicazione è di € 33.015,00 ai quali sottraiamo le spese come sopra stimate in € 9.829,56 si ottiene l'attivo da suddividere ammonterebbe ad € **23.185,44**.

Il credito di Barclays Bank PLC, come da precisazione di credito, è di € 86.220,00. € 86.220,00 – 23.185,44, otteniamo € **63.034,56**.

¹Alla quale vanno aggiunte le spese da riconoscere in prededuzione opportunamente dettagliate al paragrafo successivo.



Tabella 4

CREDITORE	DATA	DEBITO	RESIDUO	CATEGO RIA	PEC
BARCLAYS BANK IRELAND PLC	12/12/02	€ 113.600,00	€ 63.034,56	Chirografo	barclaysirelanditaly@pec.ie.ba rclays
CHERRY BANK S.P.A. EX COMPASS	17/02/20	€ 32.685,82	€ 19.108,13	Chirografo	cherrybank@pec.cherrybank.it
AGENZIA DELLE ENTRATE	14/11/22	€ 4.036,00	€ 4.036,17	Priv. ex art. 2752 bis n. 4 c.c.	protocollo@pec.agenziariscoss ione.gov.it
KRUK ITALIA S.r.l.	22/01/21	€ 5.700,00	€ 5.401,66	Chirografo	sovraindebitamento.krukitalia @legalmail.it
FIGENPA S.P.A.	01/11/23		€ 49.155,00	Chirografo	figenpa@legalmail.it
AK NORDIC AB ex Deutsche Bank s.p.a.	(Deutsche 2018)		€ 9.796,87	Chirografo	contenzioso.akn@legalmail.it
AK NORDIC AB ex ex Compass Banca S.p.A.	11/10/22 (Compass 2013)		€ 1.464,87	Chirografo	contenzioso.akn@legalmail.it
Condominio sito in Genova, Lotti n. 1A1-1A2	04/05/23	€ 7.347,73	€ 2.706,14	Chirografo	gianpaolo.poggi@ordineavvgen ova.it
TOTALE			€ 154.703,40		

1.6 Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili

Per quanto attiene i compensi dell'advisor la disposizione organizzativa n. 4/2023 è chiara prevedendo che gli stessi debbano essere considerati con il privilegio spettante agli incarichi professionali (art. 2751 bis. n. 2 c.c.).

Inoltre, sempre la disposizione di servizio predetta, stabilisce che “per evitare che possa ipotizzarsi mai un approfittamento dello stato di bisogno delle parti debtrici ricadente nelle previsioni, rimedi e sanzioni di cui agli artt. 1448 c.c. e 644 c.p., che potrebbero creare imbarazzanti criticità nelle fasi di omologazione e di liquidazione delle procedure in esame - **non dovrebbero superare il 60% del compenso riconoscibile all'OCC in base alle pertinenti regole tariffarie (vedi D.M. 24.9.2014 n. 202)**. Ciò si giustifica con il fatto che l'”advisor” dovrebbe curare solo la parte di predisposizione del ricorso per



sovraindebitamento, mentre il professionista OCC gestisce anche la fase liquidatoria post- ammissione; c) quando si tratti di consulenti avvocati e venga in rilievo una valutazione giudiziale dei compensi richiesti, la Sezione ritiene congruo fare riferimento – per l’istante, in via di prima delibazione della materia tariffaria e in attesa di specifiche indicazioni della giurisprudenza di legittimità sul punto posteriori all’entrata in vigore del CCI - alle regole tariffarie di cui ai D.M. 55/2014 e 147/2022, **in rapporto alle concrete utilità conseguibili dal richiedente (differenza tra passivo e attivo della procedura), e quindi alla prevedibile misura della futura esdebitazione, con riguardo: 1) alla Tabella 7) della Volontaria Giurisdizione** dei citati Decreti[...].E’ poi ovvia la considerazione che la valutazione della “forbice tariffaria” così individuata dovrà confrontarsi con il numero e la natura delle posizioni creditorie esaminate e la complessità o meno della specifica procedura prescelta e proposta”.

Il beneficio che il debitore consegue dalla presente procedura è di circa 80.000 euro, rientrando nello scaglione tra 52.000 euro e 260.000 euro.

La richiesta dell’advisor è di ulteriori € 6.618,57. Il sig. Pancaldi riferisce di aver già corrisposto degli onorari per la presentazione della domanda all’advisor, senza però presentare fatture.

Parametri Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014

Aggiornamento tabelle: D.M. n. 147 del 13/08/2022

Volontaria giurisdizione

	Fino a € 5.200	Da € 5.201 a € 26.000	Da € 26.001 a € 52.000	Da € 52.001 a € 260.000	Da € 260.001 a € 520.000
Compenso	€ 425	€ 1.418	€ 2.336	€ 3.329	€ 4.536
	-50% +50%	-50% +50%	-50% +50%	-50% +50%	-50% +50%
	Min: € 213 Max: € 638	Min: € 709 Max: € 2.127	Min: € 1.168 Max: € 3.504	Min: € 1.665 Max: € 4.994	Min: € 2.268 Max: € 6.804

© www.avvocatoandreani.it

Pertanto, tenendo conto di quanto chiesto in questa sede e alla sottoscritta dai legali del debitore, tale quantificazione sarebbe esorbitante rispetto alle indicazioni ottenute. Seguendo le indicazioni fornite dalla disposizione organizzativa 4/2023 una quantificazione corretta potrebbe essere in **€ 3.329,0**.



Tabella n. 5

DESCRIZIONE	CATEGORIA	IMPORTO
Gestore della crisi e OCC	Prededuzione	€ 1.949,60
Imposta di registro	Prededuzione	€ 200,00
TOTALE PREDEDUCIBILI		€ 2.149,60
Debiti assistiti da	Ipoteca I grado	
Debiti assistiti da	Ipoteca II grado	
Debiti assistiti da	Priv. ex art. 2751 bis n. 1 c.c.	
Debiti assistiti da	Priv. ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	€ 3.329,00
Debiti assistiti da	Priv. ex art. 2753 c.c.	
Debiti assistiti da	Priv. ex art. 2758 c.c.	
Debiti assistiti da	Priv. ex art. 2754 c.c.	
Debiti assistiti da	Priv. ex art. 2752 bis n. 1 c.c.	
Debiti assistiti da	Priv. ex art. 2752 bis n. 3 c.c.	
Debiti assistiti da	Priv. ex art. 2752 bis n. 4 c.c.	€ 4.036,17
Debiti	Chirografari	€ 150.667,23
Totale passivo		€ 158.032,40
TOTALE COMPLESSIVO		€ 160.182,00

1.7 Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C.

- Accesso Banche dati.

La scrivente, con l'ausilio dei legali del debitore ha preso visione delle risultanze presso Agenzia delle Entrate tramite accesso al cassetto fiscale. I legali hanno fornito cartelle esattoriali, visure catastali dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, CUD degli ultimi 5 anni, e risultanze del CRIF non aggiornate (2022). La scrivente ha richiesto ai consulenti del debitore una risultanza aggiornata del CRIF, che ancora deve essermi consegnata.

Per ovviare alle attese dovute alla collaborazione dai consulenti del debitore la sottoscritta ha direttamente effettuato interrogazione PRA, dove è emerso che il debitore è proprietario oltre al motoveicolo indicato, è proprietario anche di un veicolo Renault Clio del 2006. La scrivente ha richiesto anche integrazione delle buste paga, in quanto quelle prodotte dai legali del debitore risultavano foto inviate via whatsapp non intellegibili.

Per quanto concerne le valutazione dei due mezzi, la scrivente si è avvalsa dei siti di maggior utilizzo presenti in internet.



Nell'istanza non erano indicate nessuna ulteriore proprietà immobiliare rispetto all'immobile oggetto di esecuzione immobiliare 291/2023, mentre la scrivente, accedendo alla Conservatoria ha potuto verificare che il sig. Pancaldi è proprietario di altri immobili (via San Marino 216/7 e Pamparato CN, via San Giacomo. Via san Marino e Pamparato in comproprietà con la madre del sig. Pancaldi, sig.ra Bernasconi Carla Giuseppina). Detta risultanza, come anche il fatto che la sig.ra Fabbri sia titolare di pensione di invalidità, come la proprietà di beni mobili registrati non sono state indicate assolutamente nell'istanza di nomina di Gestore presso l'OCC.



1.8 Mancata comunicazione al Gestore delle proprietà immobiliari e della pensione di invalidità della moglie

Nè il debitore né l'advisor hanno comunicato al sottoscritto Gestore le proprietà immobiliari oltre l'immobile di residenza dei debitori e oggetto di esecuzione immobiliare. Si tratta di ben due immobili in comproprietà. Inoltre, i sig.ri Pancaldi Fabbri hanno taciuto che la sig.ra Fabbri era titolare di pensione di invalidità, la scrivente lo ha scoperto solo a seguito della sua attività di verifica, così come la proprietà dei suddetti immobili. Non indicare dei beni immobili che potrebbero essere fruttuosamente presi in considerazione nella procedura di sovraindebitamento è un comportamento contrario alla leale, sincera e corretta collaborazione che ci si aspetterebbe da colui che chiede di accedere ad una procedura all'esito della quale vorrebbe mantenere la proprietà immobiliari e vedersi il vantaggio di non pagare quota parte dei debiti contratti.

Lo stesso si può dire nella mancata indicazione della percezione della pensione di invalidità della signora Fabbri che non è stata indicata nell'istanza all'OCC, ma che solo dalla dovuta attività di indagine svolta dalla sottoscritta è emersa (così come le proprietà immobiliari).

La mancata comunicazione al Gestore di tali proprietà potrebbe essere valutato non tanto quanto colpa grave, ma con intento fraudolento di volere eludere la vendita di tali immobili e sottrarli alla garanzia dei creditori.

Il sig. Pancaldi, nemmeno a domanda diretta se fosse proprietario di altri immobili oltre a quello in Genova, via Linneo, non ha mai riferito di essere proprietario non di un immobile ma bensì di altri 4 immobili (benchè in comproprietà).

Solo dall'attività di ricerca della scrivente è emerso questo dato.

Mentre, per quanto concerne la pensione di invalidità della sig.ra Fabbri, benchè anche questa non segnalata nell'istanza all'OCC e nessun documento era stato allegato, a domanda diretta, il sig. Pancaldi ha confermato la sua esistenza. Certo è che nell'indicazione dei redditi veniva elencato solo il reddito da lavoro del sig. Pancaldi e non il provento di cui gode la sig.ra Fabbri, virtualmente non mettendolo a disposizione della procedura.

Tale comportamento, ad avviso della scrivente potrebbe essere contrario alla dovuta collaborazione e buona fede dovuta da colui che chiede di poter godere dei benefici della procedura di ristrutturazione del debito dei consumatori.



Se, la scrivente non si fosse avveduta di tali proprietà e del reddito supplementare, i debitori avrebbero goduto dei benefici della presente procedura, mantenendo proprietà e redditi intaccati dalla stessa procedura.

- Incontri con il debitore

Gli incontri con il debitore sono stati diversi in quanto lo stesso più volte è venuto in studio della scrivente a consegnare documentazione così come richiesta. In particolar modo ho incontrato il sig. Pancaldi una prima volta online insieme alla Dottoressa Russo (dottoressa Commercialista dello studio legale che assiste i debitori), e in successivi incontri del 3.4.2024 e 23.4.2024 e 7.6.2024. La scrivente ha ricevuto anche diverse volte la sig.ra Fabbri e molte volte ha avuto colloqui telefonici con gli stessi.

- Attività di circolarizzazione.

La scrivente ha inviato pec ai seguenti destinatari: Barclays Bank PLC (via pec: barclaysirelanditaly@pec.ie.barclays), Compass Banca S.p.a. (via pec: compass@pec.compassonline.it); Deutsche Bank S.p.a. (via pec dbspa3@actaliscertymail.it) Vivibanca S.p.a. (via pec vivibanca@pec.it); INTELLCREDIT S.P.A. (via pec: intellcredit.postacert@legalmail.it, AK NORDIC AB (aknitalia@unapec.it); Agenzia delle Entrate (protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it).

Le risposte sono state le seguenti:

- BARCLAYS BANK PLCV: → pec da parte dell'avv. Calogero Lanza del 14.6.2024: “Gent.ma Collega, in nome e per conto di Barclays Bank Ireland PLC trasmetto in allegato nota di precisazione del credito nonché: -fattura della società Europa per l'attività inerente la trascrizione e la redazione della relazione notarile ex art. 567 c.p.c.; -conteggi; -nota di iscrizione ipotecaria in rinnovazione; -titolo esecutivo; -atto di precetto e atto di pignoramento immobiliare notificati ai debitori; -GU relative alle cessioni che hanno interessato il contratto di mutuo intestato ai debitori (ad oggi titolare del credito è Cattleya Mortgage Finance Srl che ha conferito procura a Barclays Bank Ireland PLC per la gestione e l'amministrazione dei crediti ceduti ivi compresa, in sua rappresentanza, la promozione di procedimenti giudiziari inerenti al recupero degli stessi); -procura rilasciata da Cattleya Mortgage Finance Srl a Barclays Bank Ireland PLC. Credito importo € **86.220,20**”



- COMPASS BANCA S.p.a. → CHERRY BANK S.p.a.: con pec del 12.6.2024; la presente in qualità di cessionari del credito di cui in oggetto, come da contratto di cessione[10.5.2024] che si rimette in allegato. Siamo a comunicare che l'esposizione debitoria del Sig. Pancaldi ammonta ad € **19.108,13** come da estratto allegato”;
- DEUTSCHE BANK S.P.A. → Creditore intestatario: Kruk Investimenti S.r.l., mandante di Kruk Italia Srl. Indirizzo Pec: sovraindebitamento.krukitalia@legalmail.it, Credito Ceduto per Cartolarizzazione da DEUTSCHE BANK SPA in data 16/01/2023 ,Credito totale: € 4.321,66 a titolo di capitale; € 0 a titolo di spese legali maturate, Grado: Chirografo;
- VIVIBANCA S.P.A.: pec del 28.5.2024 rispondeva “ con la presente si comunica che il Sig. PANCALDI Andrea (PNCNDR69H30D969Y) è censito nei nostri archivi informatici quale titolare (rectius, cedente) della pratica di cessione del quinto n. 77965, integralmente estinta in data 08/11/2023 da terza finanziaria”;
- AK NORDIC AB: pec del 12.6.2024 : “ la presente al fine di riscontrare la Sua richiesta in merito alle linee di credito intestate dalla sig. ANDREA PANCALDI (c.f. PNCNDR69H30D969Y), si precisa quanto segue:
 - Con effetto dal 05/12/2023 la linea di credito originariamente sottoscritta dalla sig. ANDREA PANCALDI (c.f. PNCNDR69H30D969Y con Deutsche Bank S.p.A. (contratto n. 2147165301) è stata ceduta ad AK Nordic AB Succursale per l'Italia con sede in Milano, Via Tazzoli n. 6, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 11442250962, come da documentazione che alleghiamo alla presente € **9.796,87**;
 - Con effetto dal 11/10/2022 la linea di credito originariamente sottoscritta dalla sig. ANDREA PANCALDI (c.f. PNCNDR69H30D969Y con Compass Banca S.p.A. (contratto n. 32130454457) è stata ceduta ad AK Nordic AB Succursale per l'Italia con sede in Milano, Via Tazzoli n. 6, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 11442250962, come da documentazione che alleghiamo alla presente € **1.464,87**;
- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: nessuna precisazione.



2. ANALISI DEL PIANO

2.1 Attivo realizzabile

Immobili

Per le vendite all'interno della procedura di sovra-indebitamento vige il principio della competitività nelle vendite. Il debitore (e la moglie sig.ra Fabbri) non sono unici proprietari di tutti gli immobili riportati nell'elenco dell'attivo, ma vi sono alcuni immobili di cui è proprietario per i 5/8 e altri solo per ¼ in comproprietà con la di lui madre. Inoltre, sull'immobile sito in Genova, via San Marino 216/7 (anche se non riportato in conservatoria, molto probabilmente è oggetto di usufrutto). Tanto premesso, bisogna tenere conto che nel caso il soggetto sovraindebitato non è proprietario esclusivo dei beni da vendere, ma ha soltanto la quota minoritaria del 25%, e che non ha senso chiedere lo scioglimento della comunione perché l'entità ridotta della quota induce a ritenere che una vendita singola della stessa difficilmente troverebbe un interessato. Considerando che il sovraindebitato non può disporre più dei suoi beni, conviene accordarsi con la comproprietaria per una vendita dell'intero bene in modo da ricavare un prezzo più adeguato, oppure, l'acquisizione della stessa della quota di proprietà del debitore.

Comunque di seguito viene fatta una valutazione della vendita con procedura competitiva di tutti gli immobili per calcolarne la convenienza, tenendo conto dei seguenti dati:

- Il prezzo base è stato preso dalle tabelle OMI;
- Il “Worst Case” è stato determinato ipotizzando la vendita al terzo tentativo, con costi procedurali a valere sulla procedura aumentati in conseguenza delle pubblicità di vendita;
- Il “Best Case” è stato determinato ipotizzando la vendita al primo tentativo, con conseguenza, costi procedurali ridotti;
- Come in ogni analisi per scenario, è stato ipotizzato uno scenario intermedio, che ipotizza una vendita al secondo tentativo;
- Tutte le ipotesi di vendita sono state fatte, ai fini prudenziali, assumendo un'unica offerta.



1. Immobile Via San Marino 216/7 + Box – proprietà del sig. Pancaldi al 25% (usufrutto sig.ra Bernasconi)

Valore di Stima	Prezzo Base
€ 18.299,00	€ 13.724,25

1° Tentativo	2° Tentativo	3° Tentativo
€ 13.724,25	€ 10.979,40	€ 8.783,52

	Ricavato vendita immobile via San Marino + box	Spese procedura	Ricavato al netto spese procedura
BEST CASE	€ 13.724,25	€ 1.231,00	€ 12.493,25
MEDIUM	€ 10.979,40	€ 2.462,00	€ 8.517,40
WORST	€ 8.783,52	€ 3.693,00	€ 5.090,52

2. Immobile Via San Giacomo 1, Pamparato (CN)- proprietà sig. Pancaldi 5/8

Valore di Stima	Prezzo Base
€ 15.596,87	€ 11.697,65

1° Tentativo	2° Tentativo	3° Tentativo
€ 11.697,65	€ 9.358,12	€ 7.486,50

	Ricavato vendita immobile Pamparato	Spese procedura	Ricavato al netto spese procedura
BEST CASE	€ 11.697,65	€ 1.231,00	€ 10.466,65
MEDIUM	€ 9.358,12	€ 2.462,00	€ 6.896,12
WORST	€ 7.486,50	€ 3.693,00	€ 3.793,50

Tabella n. 6

Complessivamente

RICAVATO NETTO	BEST CASE	MEDIUM	WORST CASE
VIA SAN MARINO	€ 12.493,25	€ 8.517,40	€ 5.090,52
PAMPARATO	€ 10.466,65	€ 6.896,12	€ 3.793,50
TOTALE	€ 22.959,90	€ 15.413,52	€ 8.884,02



Il sig. Pancaldi negli immobili siti in Genova, via San Marino e Pamaparato (CN) non risulta essere unico proprietario. Di detti immobili si potrebbe chiedere lo scioglimento della comunione oppure, verificare se gli altri comproprietari intendono vendere organizzando una vendita come risultato di una transazione tra i comproprietari riguardante una ipotizzabile controversia proprio sulle modalità di liquidazione della quota, che consentirebbe, nell'interesse dei creditori di evitare a procedure più complesse ma meno redditizie.

Le proprietà di via San Marino Genova, e Pamaparato sono in comproprietà con la sig.ra Bernasconi Carla Giuseppina, madre del debitore signora di 84 anni. E' improbabile che la stessa voglia acquistare la quota parte di proprietà del figlio di tali immobili.

Inoltre, anche se non riportata in Conservatoria, nell'immobile di Genova, Via San Marino 216/7 la sig.ra Bernasconi godrà di usufrutto, pertanto la proprietà del sig. Pancaldi si riduce alla nuda proprietà sul $\frac{1}{4}$ divenendo ancora meno appetibile sul mercato e ancora di meno valore rispetto a quanto conteggiato.

Qualora invece si debba far ricorso alla divisione giudiziale, bisogna conteggiare come spesa della procedura la relazione tecnica del CTU per un costo di circa € 2.500,00 / € 3.000,00, riducendo così il provento attivo della liquidazione degli immobili.

Tenendo conto che già di per sé sono immobili di non rilevante valore si ritiene antieconomico porre come attivo della presente procedura detti immobili.

Retribuzione

Il debitore percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 1.491,88 (busta paga all.te da settembre 2023 ad aprile 2024 compresa 14ma) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso presso la CULMV Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie dal 3.10.2000.con le seguenti mansioni di operaio.

Vedasi quanto già esplicitato al punto 1.3.i in merito alle trattenute sulla retribuzione (**FINGENPA (€ 435,00)** e **Condominio (€ 512,00)**).

La retribuzione media, al lordo delle sopraddette trattenute ammonterebbe ad **€ 2.438,88**. **A detto importo va aggiunta la pensione di invalidità della sig.ra Fabbri che ammonta ad oggi ammonta ad € 333,33 per così complessivi € 2.771,33.**



Tabella n. 7

	Impiego / Reddito Anno 2019	Impiego / Reddito Anno 2020	Impiego / Reddito Anno 2021	Impiego / Reddito Anno 2022	Impiego / Reddito Anno 2023
Debitore: Andrea Pancaldi C.F. PNCNDR69H30 D969Y	lavoratore dipendente - €41.853,00	lavoratore dipendente - €43.437,00	lavoratore dipendente- €36.390,00	lavoratore dipendente - €40.138,0	lavoratore dipendente - €47.224,00
Coobbligato: Gigliola Fabbri C.F. FBBGLL73D65D 969C	-	-		- Pensione invalidità - € 3.139,10	Pensione invalidità - €4.111,25
Altro Reddito	0	0	0	0	0
Totale	€ 41.853,00	€ 43.437,00	€ 36.390,00	€ 43.277,10	€ 51.335,25

- TFR

Il TFR maturato dal debitore ammonta ad € 33.585,00 che non potrà essere messo a disposizione della procedura per le seguenti ragioni. Quanto all'omessa inclusione nel piano delle quote di TFR accantonate dal proponente nel corso degli anni, deve preliminarmente osservarsi che, benché il trattamento di fine rapporto costituisca, a tutti gli effetti, un credito del prestatore di lavoro, esso è inesigibile in costanza di rapporto.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che *“le quote accantonate del trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità”* (Cass. civ., VI sez., ord. n. 19708/2018).

Dalla lettura dell'art. 2120 c.c., si evince, infatti, che, sebbene il diritto al trattamento di fine rapporto maturi progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, il relativo credito non è nella disponibilità del lavoratore, ma risulta esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376). Ciò implica che, nella sola ipotesi in cui il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima della presentazione della proposta di piano, esso potrà essere incluso nell'ambito delle poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori.

In caso contrario, l'importo delle somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potrà essere considerato parte del patrimonio disponibile dello stesso, in quanto quel credito – pur essendo certo e liquido nel relativo ammontare – è, allo stato, inesigibile. Esso non potrà, cioè, essere utilizzato ai fini della ristrutturazione dei debiti maturati dal lavoratore.



Inoltre, nel caso di specie, non sussiste nemmeno il requisito anagrafico per ritenere che tale credito sarà a breve esigibile in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età (il proponente, infatti, ha 55 anni). Sicché, non si pone alcun problema relativo all'utilizzabilità, in ottica prospettica, delle quote accantonate dal lavoratore a titolo di TFR: in caso di fisiologico andamento del rapporto di lavoro, le stesse diventeranno esigibili tra non meno di 15 anni e, quindi, in un momento di gran lunga successivo rispetto alla completa esecuzione del piano proposto (la cui durata è n. 7 anni e mezzo).

Il credito maturato dal proponente a titolo di TFR non può, quindi, essere ragionevolmente ricompreso nella proposta di piano avanzata nell'interesse dei ricorrenti. Del resto il creditore opponente non potrebbe contare sulla liquidazione di tale posta di credito nemmeno nell'ambito di una eventuale liquidazione controllata.

- Veicoli e motoveicoli

Il debitore possiede un mezzo scooter Yamaha T Max 500 Targa DL50429, Telaio JYASJ061000026052 Tipo YAMAHA MOTOR CO.LTD. SJ06, Data Immatricolazione 29/04/2009 utilizzato per recarsi al lavoro e con valore corrente tra € 3.200,00 e € 4.000,00 (valutazione moto.it e qmoto all.to) quindi mediamente un valore commerciale di **€ 3.600,00**.

Inoltre, il debitore è proprietario del veicolo Targa DB814TS, Telaio VF1CR1A0H36186883, Tipo RENAULT CR1A0H, Modello Commerciale RENAULT CLIO 1.4 16V, Data Immatricolazione 30/06/2006, con valore commerciale di **€ 1.600,00** tenendo conto di condizioni di buona originalità ma con alcuni interventi necessari. Si ritiene di non considerare lo scooter come attivo del patrimonio del sig. Pancaldi, in considerazione del modesto valore dello stesso nonché l'utilizzo che ne viene fatto è necessario per il buon andamento della procedura (recarsi al lavoro).

Per quanto concerne l'auto, considerata la sua esigua valutazione di mercato, e che la stessa è basata sul fatto che lo stato manutentivo della stessa sia "buono" ma che la scrivente non ha informazioni a riguardo, si ritiene più economica la scelta di dismettere tale mezzo, evitando ulteriori spese quali la polizza assicurativa (€ 1.974,12 circa annui calcolati sommando le trattenute sullo stipendio annuali) non conteggiando nessun attivo derivante dalla vendita dalla stessa, in quanto presumibilmente il provento sarà sufficiente per coprire le spese necessarie per la dismissione.



2.3 Passivo accertato

La sintesi dell'indebitamento del ricorrente, così come verificata dall'OCC, è stata evidenziata nella tabella precedente, dove i singoli debiti sono stati suddivisi tra privilegiati e chirografari, precisando che la composizione economica della massa può essere così rappresentata:

Tabella 8

DEBITI VS ISTITUTI DI CREDITO	€ 147.961,09
DEBITI VS ALTRI FINANZIATORI	€ -----
DEBITI VS ERARIO	€ 4.036,17
DEBITI VS ISTITUTI DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA	€ -----
DEBITI VS CONDOMINIO	€ 2.706,14
TOTALE DEBITI	€ 154.703,40

Eventuali osservazioni ulteriori:

Attesa la natura concorsuale della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il trattamento dei creditori privilegiati non può essere equiparato a quello dei chirografari: la loro falcidia può intervenire solo in caso di incapienza dei beni del debitore.

Ciò premesso, la scrivente **attesta** che:

- i crediti privilegiati non soddisfatti integralmente, verranno rimborsati in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione;
- i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR e/o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno verranno rimborsati in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione.



3. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

3.1 Cause dell'indebitamento

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono dovute alla scarsità delle risorse finanziarie dei sig.ri Pancaldi – Fabbri sopravvenute nel tempo. Per diversi anni dalla stipula del primo mutuo i pagamenti sono risultati regolari senza nessun problema. Dall'esame degli estratti conto prodotti agli ultimi mesi, non risultano sostenute spese eccedenti le normali esigenze di vita quotidiana. I signori non sono titolari di carte di credito, strumento che spesso porta ad effettuare acquisti superiori alle proprie capacità di spesa per la mancata percezione immediata delle stesse. L'assenza di utilizzo di tali strumenti denota abitudini di spesa sostanzialmente sane.

La scrivente sottolinea che nell'assunzione delle obbligazioni e nelle cause del sovraindebitamento non pare riscontrabile una condotta caratterizzata da colpa grave, malafede o frode.

Nell'istanza il debitore relazione quanto segue: *“Nel corso dell'anno 2000 il sig. Pancaldi entrava a far parte della “Compagnia Unica” del porto di Genova e la condizione economica era buona. Nel 2002 il sig. Pancaldi e la sig.ra Fabbri sottoscrivevano il contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile in cui attualmente risiedono ed è oggetto di procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Genova RGE 291/2023. Nel 2006 contraevano matrimonio che in quel periodo lavorava e, pertanto, le condizioni economiche erano soddisfacenti per entrambi. Dopo un costante pagamento delle rate del mutuo purtroppo, nell'anno 2012, la sig.ra Fabbri perdeva il lavoro dato che la ditta presso la quale lavorava trasferiva la sede fuori Genova. A quel punto, non riuscivano più ad onorare le rate del mutuo e, quindi, nel 2013 si rivolgevano a Compass per ottenere un finanziamento che li potesse aiutare ad andare avanti e pagare le rate del mutuo. Sono riusciti fino al 2018 ad andare avanti quando si ripresentava la necessità di liquidità e, pertanto, si rivolgevano a Deutsche Bank affinché gli facesse credito. Sono riusciti a tirare avanti con grandi sacrifici e stenti fino al 2020 quando, a causa della Pandemia da Covid, anche il lavoro del sig. Pancaldi ha iniziato ad avere dei problemi, e da quel momento in poi non sono più riusciti a pagare definitivamente le rate del mutuo. Nel frattempo, come se non bastasse, la sig.ra Fabbri si è ammalata di disturbo bipolare avendo*



necessità di continue cure che hanno aggravato ulteriormente le condizioni economiche degli istanti”.

Molte le imprecisioni riportate nell'istanza (gli istanti si sono sposati nel 2017, e non viene riferita l'attività lavorativa della sig.ra Fabbri cessata nel 2012 e il subentro della sua malattia, non vi è un excursus cronologico dei finanziamenti), il riferito dagli Avvocati Carpentieri e Cacciola non risulta sempre attendibile (ricordo che nell'istanza non vi era traccia di altri beni immobili se non quello oggetto di esecuzione, di nessun bene mobile registrato, e della pensione di invalidità della sig.ra Fabbri, fatti che la scrivente ha potuto riscontrare da sola attraverso accesso a banche dati).

Gli istanti avevano contratto il mutuo convivendo già da prima del loro matrimonio, quando la famiglia poteva contare sul reddito del sig. Pancaldi e della sig.ra Fabbri.

Infatti, la sig.ra Fabbri è stata assunta dalla CAMST in data 14.5.2001 con mansioni di operaio sesto livello percepiva una retribuzione media netta di € 582,00.

Nel 2017 la prima contrazione reddituale della famiglia, ovvero il venire meno della retribuzione della sig.ra Fabbri, poi, nel 2020 vi è stato un calo del lavoro del sig. Pancaldi e la sua retribuzione è sensibilmente diminuita passando da un CUD di del 2020 (redditi 2019) di € 43.437,00 al CUD 2021 (redditi 2020) di € 36.390,00.

Questo ha fatto sì che i debitori avessero difficoltà a far fronte al mutuo (variabile) che nel frattempo la rata mensile è aumentata fino ad arrivare a oltre € 500,00 mensili.

La soluzione trovata dagli istanti è stata quella di ricorrere ad ulteriori finanziamenti per saldare il mutuo e si è innescato un circolo vizioso per cui il Sig. Pancaldi ha richiesto ulteriori prestiti per far fronte ai prestiti precedenti che non riusciva a saldare. Un meccanismo andato avanti sino al novembre 2023 quando sottoscriveva ultimo prestito con cessione del quinto dello stipendio a FINGENPA per saldare il debito con Vivibanca ma anche questa soluzione è andata a “impoverire” ancora di più le risorse familiari dei ricorrenti.

Oltre a ciò, ad oggi dopo la procedura esecutiva immobiliare la situazione debitoria del sig. Pancaldi si è ben aggravata dovendo trovare un alloggio e pagare l'affitto per lo stesso. In ultimo, venga evidenziato come il mutuo per l'acquisto dell'immobile casa familiare del debitore è stato concesso per € 113.600,00 (12.12.2002) è stato valutato nel 2024 € 40.400,00 e successivamente aggiudicato ad € 33.015,00 con una differenza passiva di € 80.585,00.



3.2 Diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni e merito creditizio

Essendo stato eliminato il riferimento alla colpa generica-lieve ed introdotto quello della **colpa grave**, in materia di ricorso al credito, deve qui essere indicato se si ha o meno colpa grave.

Banca Barclays PLC ha erogato il mutuo ipotecario nel 2002 per € 113.600,00 a favore del sig. Pancaldi della durata di anni 30 per l'acquisto della abitazione principale, quando il debitore ben poteva affrontare detta spesa essendo lavoratore dipendente già da due anni della CULMV P.BATINI SOC. COOP.

Essendo il mutuo variabile ed

Il debitore, dopo il debito iniziale assunto del mutuo per l'acquisto della casa di abitazione, ha assunto debiti con le finanziarie cercando di rimediare alla sua situazione finanziaria confidando di poter rimediare alla propria situazione. Tutti i debiti contratti dallo stesso, ad avviso della scrivente, apparivano non sproporzionati rispetto le capacità restitutorie della famiglia al momento della loro assunzione, soprattutto con riferimento al mutuo che essendo variabile nel tempo dal 2002 lo stesso è aumentato, mentre il reddito del nucleo familiare è diminuito.

Così nel 2013 il sig. Pancaldi ricorre ad un finanziamento presso Compass per cercare di far fronte alle spese.

Nel 2017 avviene la cessazione del rapporto di lavoro della sig.ra Fabbri e la conseguente diminuzione ulteriore del reddito familiare di oltre € 500,00 mensili.

Nel 2018 sig.Pancaldi, credendo di poter trovare rimedio alla sua situazione si rivolge Deutsche Bank chiedendo ulteriore finanziamento. Ma la situazione non fa che aggravarsi.

Nel 2019 il debitore contrae nuovo finanziamento con Vivibanca compromettendo ancora di più la sua situazione ed andando ad aumentare l'importo delle rate mensili da restituire.

Nel gennaio 2023 viene notificato pignoramento presso terzi da parte del Condominio ove abita il debitore che sfocia in una trattenuta sullo stipendio di € 512,00 mensili.



La condizione economica del sig. Pancaldi e famiglia è definitivamente collassata a fine 2023 quando estingue il debito con Vivibanca ma apre nuovo finanziamento con Fingenpa con cessione del quinto dello stipendio di € 435,00.

In un caso analogo, in tema di valutazione del comportamento del debitore per aver fatto ricorso al credito con grave negligenza e valutazione del piano, è significativa la sentenza del Tribunale di Torino del 23/03/2023, ove :

- il debitore era titolare di contratti di finanziamento nel 2015 e nel 2017;
- la moglie perdeva lavoro marzo 2017 per motivi di salute e le entrate familiari si dimezzano;
- interveniva l'impossibilità di far fronte ai debiti determinato da un evento indipendente e imprevedibile dalla volontà del debitore al momento dell'assunzione del debito;
- la situazione aggravata riconducibile alla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento che il ricorrente ha individuato come unica soluzione per acquisire liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa.

Il debitore ha presentato come piano il prospetto che si allega :

- la prima proposta prevede il pagamento integrale delle spese della procedura in prededuzione e dei crediti privilegiati mentre per i crediti chirografari una percentuale del 66% circa in un periodo di sette anni;
- la seconda proposta prevede un periodo più ridotto (cinque anni) e con un pagamento per i creditori chirografari inferiore (44%).

In tale fattispecie il giudicante ha ritenuto che, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia ma per necessità giustificata dall'unica via per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili.

Nella valutazione delle due proposte, il giudice ha ritenuto ammissibile la prima proposta per una soddisfazione migliore dei creditori motivando altresì, che non esiste una specifica disposizione di legge sul termine massimo di durata del piano (della procedura) che può superare anche i cinque e i sette anni a condizione che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto alle alternative praticabili.

Dopo le suddette considerazioni, si è potuto accertare che sulla base degli elementi raccolti, il debitore:



- è soggetto che confidando sull'entità del suo reddito ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave, né dolo di poterli adempiere;
- mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili (malattia della moglie e suo conseguente stato di disoccupazione).

Circa la verifica richiesta dal terzo comma dell'art.68, occorre verificare se lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore e, quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori.

Lo stato di crisi finanziaria ed economica del sig. Pancaldi e, quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori vista l'iscrizione dello stesso al CRIF già dal **maggio 2012** (le informazioni sono disponibili a far tempo dal 04/07/2012 , anche se bisogna dire che nei due momenti in cui il Pancaldi si è rivolto alle finanziarie, godeva di una retribuzione stabile.

L'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; che prevede sia la comunicazione sia la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario. Il processo di valutazione del merito creditizio (oppure credit scoring) è uno strumento che gli intermediari finanziari e creditizi usano per aiutare i loro clienti a conseguire le decisioni che meglio si adattano alle loro circostanze.

Il legislatore italiano recepisce le prescrizioni degli articoli 8 e 9 della direttiva 2008/48/CE, in ordine all'obbligo di valutazione del merito creditizio, nell'art. 124-bis Tub, (inserito con D.lgs. n. 141/2010), nel cui contenuto confluiscono fedelmente.

La norma interna impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto o, dopo la sua conclusione, allorquando le parti addivengano alla determinazione di aumentare significativamente l'importo totale del credito, di verificare il merito del consumatore - inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità patrimoniale - attraverso la raccolta di informazioni adeguate



provenienti dal consumatore stesso, ovvero, nel caso di necessità, dall'interrogazione di una banca dati.

Più precisamente, l'esito negativo della verifica del merito creditizio di colui che aspira ad ottenere un finanziamento può, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124-bis Tub, precludere al consumatore immeritevole l'accesso al credito.



3.3 Ragioni dell'incapacità di adempiere

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Come detto nel precedente punto 3.1 le motivazioni che hanno indotto i debitori ad arrivare ad essere inadempienti è stata dovuta dalla contrazione di lavoro del sig. Pancaldi, dalla perdita del lavoro della sig.ra Fabbri, dall'aumento delle spese mediche dovute alla malattia della sig.ra Fabbri. Queste motivazioni hanno innescato l'inadempienza del mutuo (iniziata nel 2022) e successivamente a richiedere ulteriori prestiti per far fronte alle spese familiari creando un vortice negativo dal quale gli istanti non riuscirebbero ad uscire se non utilizzando la presente procedura.

Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovra indebitamento che le circostanze familiari sopra dette hanno aggravato. Come si evince dalla documentazione depositata dal sig. Pancaldi, e quella successivamente richiesta dalla scrivente, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che il debitore deve indispensabilmente pagare con proprie risorse verificandosi, pertanto, uno "stato di sovra indebitamento".

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del Debitore a adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del Debitore tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento. Lo stipendio medio mensile è messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di sovra indebitamento del debitore. Tale rapporto è risultato pari al 58,55%. Come definito dalla Banca d'Italia, essendo tale valore superiore al 35%, il consumatore risulta allo stato attuale sovra indebitato. Una volta fatto ciò si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile pari a €



2.771,88 e le spese pari a € 1.690,00 ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il Debitore può disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa. In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Se il debitore deve far fronte con il proprio reddito anche alla spesa del canone di locazione, rimarrebbe una quota inferiore del reddito da poter essere utilizzata nel piano del consumatore.

La scrivente ha calcolato la soglia povertà assoluta con anno di riferimento 2022, utilizzando il calcolo predisposto direttamente dall'ISTAT sul suo sito istituzionale (<https://www5.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0>) indicando il numero dei componenti del nucleo familiare (2), la fascia d'età degli stessi (30-59) e dove gli stessi risiedono (REGIONE: Liguria TIPOLOGIA: Area metropolitana) ottenendo pertanto come dato il seguente: € 1.213,80.

L'ammontare mensile necessario affinché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita è stato calcolato moltiplicando l'assegno sociale rapportato a 12 mensilità e il coefficiente ISEEE, (nucleo di due persone : 1,57). L'assegno sociale va aumentato della metà se il debitore risulta incapiente. I valori degli assegni sociali sono stati reperiti dalla banca dati dell'INPS e sono relativi agli anni di concessione dei finanziamenti.

Situazione al 2002

(A) Assegno sociale anno 2002 (fonte Inps) ¹	€ 350,57
Componenti del nucleo familiare	2,00
(B) Parametro di equivalenza ISEE (Nucleo 2 persone)	€ 1,57
(C) Maggiorazione per figlio con disabilità	
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times (B + C) = D$ €. 350,576 x (1,57) = €. 550,39	€ 550,39
(E) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (12 mensilità)	€ 1.496,43
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti	€ 0,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (E- D -F) (1.496,43-550,39)	€ 946,04
(H) Rata mensile del finanziamento concesso Barclays ⁽	€ 483,00
(I) G-H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ 463,04

Situazione al 2013



(A) Assegno sociale anno 2013 (fonte Inps) ¹	€ 442,30
Componenti del nucleo familiare	2,00
(B) Parametro di equivalenza ISEE (Nucleo 2 persone)	€ 1,57
(C) Maggiorazione per figlio con disabilità	
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times (B + C) = D$ €. 350,576 x (1,57) = €. 550,39	€ 694,41
(E) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (12 mensilità)	€ 2.346,00
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti	€ 375,94
(G) Rata massima mensile del finanziamento (E- D -F)(2346-694,41-375,94)	€ 1.27,65
(H) Rata mensile del finanziamento concesso Compass ⁽	€ 387,00
(I) G-H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ 888,65

2019

(A) Assegno sociale anno 2019 (fonte Inps) ¹	€ 457,99
Componenti del nucleo familiare	2,00
(B) Parametro di equivalenza ISEE (Nucleo 2 persone)	€ 1,57
(C) Maggiorazione per figlio con disabilità	
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times (B + C) = D$ €. 457,99x (1,57) = €. 719,04	€ 719,04
(E) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (12 mensilità)	€ 2.300,50
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti (mutuo Barclays+Compass)(€ 449,97+ € 387)	€ 836,97
(G) Rata massima mensile del finanziamento (E- D -F)=(2.300,50-719,041-836,97)	€ 744,49
(H) Rata mensile del finanziamento concesso Vivibanca ⁽	€ 350,00
(I) G-H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ 394,49

Situazione al 2020

(A) Assegno sociale anno 2021 (fonte Inps) ¹	€ 459,83
Componenti del nucleo familiare	2,00
(B) Parametro di equivalenza ISEE (Nucleo 2 persone)	€ 1,57
(C) Maggiorazione per figlio con disabilità	0,50
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times (B + C) = D$ €. 459,83 x (1,57) = €. 722,64	€ 721,93
(E) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (12 mensilità)	€ 2.127,00
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti (540+387+350)	€ 1.277,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (E- D -F)=(2.127-721,93-1277)	€ 128,07
(H) Rata Deutsche 1°	€ 179,00
(I) G-H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	-€ 50,93

Situazione al 2021

(A) Assegno sociale anno 2021 (fonte Inps) ¹	€ 460,28
Componenti del nucleo familiare	2,00



(B) Parametro di equivalenza ISEE (Nucleo 2 persone)	€ 1,57
(C) Maggiorazione per figlio con disabilità	0,50
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times (B + C) = D$ €. 460,28 x (1,57) = €. 722,64	€ 722,64
(E) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (12 mensilità)	€ 2.370,13
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti (553+387+350+179)	€ 1.456,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (E- D -F)=(2.370,13-722,64-1.456)	€ 191,49
(H) Rata Deutsche 2°	€ 126,00
(I) G-H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ 65,49

Situazione al 2023

(A) Assegno sociale anno 2023 (fonte Inps) ¹	€ 503,27
Componenti del nucleo familiare	2,00
(B) Parametro di equivalenza ISEE (Nucleo 2 persone)	€ 1,57
(C) Maggiorazione per figlio con disabilità	0,50
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times (B + C) = D$ €. 503,27 x (1,57) = €. 790,13	€ 790,13
(E) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (12 mensilità)	€ 2.753,14
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti (530+387+350+179+126)	€ 1.582,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (E- D -F)=(2.753,14-790,13-1627) - presso terzi 512	-€ 176,00
(H) Rata Fingenpa	€ 435,00
(I) G-H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	-€ 611,00



4. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

La scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dal ricorrente, non sempre è risultata completa ed attendibile ai fini che qui interessano.

Venga concesso di effettuare delle precisazioni in merito.

In primo luogo la documentazione prodotta molte volte consisteva in foto di whatsapp non sempre leggibili. La scrivente ha dovuto richiedere il rinvio della stessa in formato che fosse visibile e comprensibile, non sempre ottenendo quanto richiesto.

Ad esempio: contratto di mutuo Barclays PLC, le buste paga, copia estratti conto BPER; cartella esattoriale notificata, sono tutte produzioni in formato foto provenienti da chat di whatsapp.

Inoltre, quanto prodotto alle volte conteneva delle imprecisioni di contenuto.

Ad esempio la quantificazione del debito con Barclays PLC, o addirittura l'esistenza di un debito nei confronti di Vivibanca S.r.l., che al momento del deposito non è più un creditore degli istanti, non vi era traccia del fatto che la sig.ra Fabbri godesse della pensione di invalidità (€ 333,33 mensili) come non vi era indicazione della cessione del quinto dello stipendio e quando ho richiesto lumi gli stessi non hanno saputo dare spiegazioni.

Ancor più fuorvianti sono state la mancanza di indicazione di proprietà immobiliari, di beni mobili registrati e della pensione di invalidità della sig.ra Fabbri. Dati che la scrivente ha potuto ottenere accedendo autonomamente alle banche dati e/o chiedendo direttamente al debitore.

Gli Advisor non sapevano della cessione del quinto dello stipendio di cui non hanno riferito nulla.

La documentazione ora integrata, con la presente, deve intendersi per i fini della procedura, finalmente completa.



5. CONCLUSIONI

5.1 Commento al piano e valutazione sulla sua probabile convenienza

Il piano suggerito dal debitore, tramite i propri legali, è il seguente:

Tabella 9

CREDITORI PREDEDUCIBILI	VALORE DEL CREDITO	PAGAMENTO OFFERTO	% SODDIS F.NE
OCC	7.000,00 €	7.000,00 €	100%
Avvocati Cacciola - Carpentieri	6.618,57 €	6.618,57 €	100%
Totale creditori prededucibili	13.618,57 €	13.618,57 €	
CREDITORI CON PRELAZIONE IMMOBILIARE			
Barclays Bank Ireland PLC (ex Banca Woolwich S.p.A.)	80.266,67 €	70.400,00 €	88%
Totale creditori con prelazione immobiliare	80.266,67 €	70.400,00 €	88%
CREDITORI CHIROGRAFARI			
Barclays Bank Ireland PLC (ex Banca Woolwich S.p.A.)	9.866,67 €	986,67 €	10%
Compass Banca S.p.A.	19.226,63 €	1.922,66 €	10%
Intellcredit S.p.A. (cessionaria Deutsche Bank S.p.A.)	1.235,22 €	123,52 €	10%
AK Nordic AB Succursale per l'Italia (cessionaria Deutsche	9.796,87 €	979,69 €	10%
ViviBanca S.p.A.	22.161,49 €	2.216,15 €	10%
Agenzia entrate riscossione	4.036,17 €	403,62 €	10%
Totale chirografari	56.456,38 €	5.645,64 €	
TOTALE CREDITORI	140.474,95 €	89.664,21 €	
TOTALE OFFERTO AI CREDITORI		89.664,21 €	

Come si può notare in tale prospetto:

- non viene indicata l'importo della rata che si propone di pagare;
- non viene indicato il tempo di esecuzione proposto (numero di rate mensili);
- non viene indicato l'attivo con cui si intende far fronte ai pagamenti rateali.

Pertanto, si è resa necessaria l'elaborazione del piano del consumatore da parte del Gestore scrivente, di seguito riportato.



5.2 Piano elaborato dal Gestore

Prima di procedere con l'esposizione del piano elaborato dal Gestore occorre calcolare il credito residuo del creditore procedente Barclays Banl PLC.

Avvenuta l'aggiudicazione dell'immobile oggetto dell'esecuzione immobiliare RE 291/2024, come da provvedimento del 8.10.2024, ma non avendo ancora il progetto distributivo della procedura, la scrivente ha fatto un'ipotesi di costi della procedura e conseguentemente il credito residuo del creditore procedente.

Stima costi esecuzione immobiliare

Volendo fare una stima al ribasso (pertanto che tenga conto delle spese minima in prededuzione, lasciando un attivo da distribuire più alto possibile) degli oneri in prededuzione della procedura esecutiva abbiamo:

- un compenso per il delegato alla vendita di circa € 4.000,00 oltre spese generali 10% (€ 400,00);
- da sommarsi alle spese in prededuzione del creditore procedente quantificate nella precisazione del credito in € 2.429,56;
- oltre le spese vive della procedura di € 500,00 circa
- compenso ctu € 2.500,00;

si ottiene un importo di € 9.829,56 quali spese in prededuzione nella procedura esecutiva immobiliare.

Considerando che il prezzo di aggiudicazione è di € 33.015,00 ai quali sottraiamo le spese come sopra stimate in € 9.829,56 si ottiene l'attivo da suddividere ammonterebbe ad € **23.185,44**.

Il credito di Barclays Bank PLC, come da precisazione di credito, è di € 86.220,00. € 86.220,00 – 23.185,44, otteniamo € **63.034,56**.



5.3 Elenco aggiornato dei debiti

Qui di seguito, viene riepilogata la situazione debitoria degli istanti, all'esito della procedura esecutiva.

DEBITO	CREDITORE	DEBITO RESIDUO
Prededuzione	OCC	€ 2.149,00
Privilegio	Advisor	€ 3.329,00
Privilegio	Agenzia Entrate	€ 4.036,17
TOTALE		€ 9.514,17
Chirografo	Barclays Bank PLC	€ 63.034,56
Chirografo	Cherry Bank	€ 19.108,13
Chirografo	Kruk Italia S.r.l.	€ 5.401,66
Chirografo	Ak Nordik AB	€ 11.261,74
Chirografo	FIGENPA	€ 49.155,00
Chirografo	Condominio	€ 2.706,14
TOTALE CHIROGRAFARI		€ 150.667,23
TOTALE		€ 160.181,40

Ecco di seguito il piano elaborato dal Gestore:

Tabella 10

DEBITO	CREDITORE	DEBITO RESIDUO	% SODD.ZIONE	RESIDUO DEBITO PROPOSTO	N. RATE	RATA MENSILE	RATA / REDDITO
Chirografo	Barclays Bank PLC	€ 63.034,56	40,00%	€ 25.213,82	90	€ 280,15	10,11%
Chirografo	Cherry Bank	€ 19.108,13	40,00%	€ 7.643,25	90	€ 84,93	3,06%
Privilegio	Agenzia Entrate	€ 4.036,17	80,00%	€ 3.228,94	90	€ 35,88	1,29%
Chirografo	Kruk Italia S.r.l.	€ 5.401,66	40,00%	€ 2.160,66	90	€ 24,01	0,87%
Chirografo	Ak Nordik AB	€ 11.261,74	40,00%	€ 4.504,70	90	€ 50,05	1,81%
Chirografo	FIGENPA	€ 49.155,00	40,00%	€ 19.662,00	90	€ 218,47	7,88%
Privilegio	Advisor	€ 3.329,00	80,00%	€ 2.663,20	90	€ 36,99	1,33%
Chirografo	Condominio	€ 2.706,14	40,00%	€ 1.082,46	90	€ 12,03	0,43%
TOTALE		€ 158.032,40		€ 66.159,03		€ 742,50	26,78%
REDDITO	€ 2.772,21						
35% reddito =	€ 970,27						
Spese medie	€ 1.690,00						

Nella tabella sopra riportata viene calcolata la percentuale di pagamento complessivo dei vari creditori. In questa ipotesi il credito Barclays Bank PLC viene degradato a chirografo e pagato in percentuale come gli altri creditori ovvero 40% chirografari, 80%



privilegiati mobiliari. Vengono calcolate 90 rate mensili (7 anni e sei mesi) da € 742,50 ciascuna.

Nella tabella sopra riportata viene calcolata la percentuale di pagamento complessivo dei vari creditori.

5.4 Valutazione di fattibilità del piano sopra riportato

Sotto tale profilo la sottoscritta ha tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento, ossia facendo riferimento a quanto descritto al punto 1.3 della presente relazione dove si evince che le spese necessarie della famiglia Pancaldi / Fabbri ammontano ad €1.690,00 (considerando anche il canone di locazione). La retribuzione media del sig. Pancaldi, al lordo delle trattenute ammonta ad **€ 2.438,88 alla quale va aggiunta la pensione della sig.ra Fabbri di € 333,33 per un complessivo di € 2.772,21.**

Tabella n. 11

SPESE MEDIE MENSILI	€ 1.690,00	
35% REDDITO	€ 970,27	
REDDITO DISP MENSILE	€ 1.082,21	
SPESE ANNUE	€ 15.480,00	
REDDITO ANNUO NUCLEO	€ 51.335,25	
REDDITO DISP ANNUO	€ 35.855,25	
RATE ANNUALI	€ 8.910,00	
DIFF RED DISP ANNUO-RATE	€ 26.945,25	

Dall'importo sopra riportato dalle quali detraiamo le spese medie ottenendo un reddito disponibile di **€ 1.082,21.**

Pertanto, la rata dal € 742,50 è ben sostenibile dagli istanti.

Per quanto concerne le spese della procedura, ammontanti ad € 2.149,60, si propone di pagarle in 3 rate di € 716,53 anticipate rispetto a quelle sopra riportate.

La rata, inoltre, permette di rispettare i limiti stabiliti dal T.U.B. art. 124. bis.



5.5 Confronto ipotesi liquidatoria di tutto il patrimonio immobiliare del debitore (liquidazione controllata)

Secondo quanto correttamente richiesto, si deve valutare l'alternativa della procedura della liquidazione controllata che è l'unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi alla ristrutturazione dei debiti del consumatore previsto dal codice della crisi.

Infatti, nel caso in cui il piano non venisse omologato, il debitore ha diritto (e può chiedere) l'apertura della liquidazione controllata.

L'apertura della procedura di liquidazione consegue anche alla revoca dell'omologazione sia del piano che del concordato minore ed infatti l'articolo 73 per il piano e l'articolo 83 per il concordato dispongono *“In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata. 2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.”*

Pertanto la liquidazione controllata rappresenta l'esito naturale del fallimento del piano del consumatore ed è pertanto a questa che bisogna riferirsi quando si parla di alternativa liquidatoria.

L'articolo 268 CCII dispone:

“1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

2. La domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero.

3. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. 4. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi



convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.”

Il successivo articolo 272 CCII dispone:

“1. Per le procedure di liquidazione controllata, l’esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.”

In buona sostanza, con tale procedura vengono venduti i beni di proprietà del debitore e attinta una parte del suo stipendio per un tempo di 3 anni, decorsi i quali l’esdebitazione opera di diritto.

E’ chiaro che partendo da queste basi il giudizio di convenienza cambia faccia e viene racchiuso in un orizzonte temporale breve, di appena tre anni, e limitato ad una parte dello stipendio del debitore ed al suo immobile.

Anche le ingenti spese cui il creditore è tenuto per la procedura assumono un ruolo fondamentale in quanto, all’esito della vendita nell’ambito della liquidazione, il guadagno del creditore non sarà il prezzo di aggiudicazione, ma la differenza tra questi e i costi per gli ausiliari e la pubblicità.

Il dato di fatto che la procedura liquidatoria deve avere una durata temporale al massimo di tre anni è stato stabilito recentemente dalla Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale Sentenza n. 6/2024, ha ritenuto idoneo a tal fine l’art. 282 CCII, comma 1, che fissa in tre anni dall’apertura della liquidazione il termine entro il quale, ricorrendone i presupposti, il sovraindebitato ottiene, di diritto, l’esdebitazione. Tale norma, osserva la Corte, non fissa soltanto il limite temporale massimo nel quale i beni futuri possono essere utilmente acquisiti all’attivo, ma indica anche il lasso di tempo nel quale i creditori possono confidare che il liquidatore farà quanto necessario per soddisfare le loro ragioni, inclusa l’acquisizione dei beni sopravvenuti. Così ragiona la Corte: «Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori - salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili - sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, si



di durata non inferiore al triennio». Detto altrimenti: la norma impedirebbe al tribunale concorsuale di approvare un piano di liquidazione che preveda l'acquisizione dei beni futuri per un tempo inferiore ai tre anni. In questo senso, nella giurisprudenza di merito, già Trib. Verona, 20 settembre 2022.

Che la liquidazione non possa attardarsi oltre il triennio, discende, inoltre, secondo la Corte, dall'art. 272, comma 3, CCII, per cui il programma di liquidazione «deve assicurare la ragionevole durata della procedura». Ed è appunto nel termine di tre anni che l'art. 2, comma 2 *bis* della “Legge Pinto”, fissa, in via generale, il termine ragionevole di durata della liquidazione controllata. Pertanto, la procedura di liquidazione controllata deve avere oggetto tutti i beni di cui è proprietario il debitore e anche parte del reddito che il debitore può mettere a disposizione mensilmente. Il tutto con la durata massima di 3 anni.



5.5.1 L'ATTIVO DEL SIG. ANDREA PANCALDI E DELLA SIG.RA GIGLIOLA FABBRI - IL PATRIMONIO (BENI E CREDITI PRESENTI E FUTURI) LIQUIDABILE

- Beni immobili

Il sig. Pancaldi è comproprietario insieme alla sig.ra BERNASCONI Carla Giuseppina (BRNCLG40C43D969V) immobili sotto riportati:

- 1- Genova, via San Marino 216 / 7, categoria A3 classe 2 consistenza 5,5. Rendita catastale € 667,52 – proprietà;1-4;
- 2- Genova, via San Marino 216 / 7, categoria C6, classe 3 consistenza 7 , rendita 31,81, proprietà 1-4;
- 3- Pamparato (CN), via San Giacomo 1, categoria A1, classe 2, consistenza vani 2; proprietà 5/8;
- 4- Pamaparato (CN), via San Giacomo S1, categoria C2, classe 1, consistenza 3m, rendita € 1,33, proprietà 5/8.

La scrivente ha effettuato una valutazione dei suddetti immobili secondo dati OMI.

- Genova, via San Marino 216 / 7, categoria A3 classe 2 consistenza 5,5. Rendita catastale € 667,52 – proprietà;1-4 mq 97 – valutazione secondo indici OMI valore a mq abitazione di tipo economico da un minimo € 690 a max € 980, ottenendo così un valore dell'immobile di circa € 95.060,00 / 66.930,00 – quota proprietà sig. Pancaldi € 23.765,00 / 16.732,50 – **MEDIO : € 20.248,75;**

Come specificato, anche se non indicato nella visura detto immobile è oggetto di usufrutto legale e pertanto il valore di mercato della quota di nuda proprietà del debitore diminuisce in base all'età del titolare dell'usufrutto.



CALCOLO USUFRUTTO E NUDA PROPRIETA'	
Interesse Legale Vigente: 2,50%	
Valore della Piena Proprietà €	20248,75
<input checked="" type="radio"/> <i>Usufrutto Vitalizio</i>	Età: 84 <input type="button" value="Calcola età"/>
<input type="radio"/> <i>Usufrutto a Termine</i>	Durata: <input type="text"/>
<input type="button" value="Calcola"/>	
Usufrutto Vitalizio	
Valore della piena proprietà	€ 20.248,75
Età dell'usufruttuario	84 anni
Tasso di interesse legale	2,50%
Coefficiente moltiplicatore	8
Valore dell'usufrutto	€ 4.049,75
Valore della nuda proprietà	€ 16.199,00

- Genova, via San Marino 216 / 7, categoria C6, classe 3 consistenza 7 , rendita 31,81 mq 4, proprietà 1-4; valutazione secondo indici OMI valore a mq box da un minimo € 1700 a max € 2500, ottenendo così un valore dell'immobile di circa € 6.800,00 / € 10.000,00 – quota proprietà sig. Pancaldi € **1.700,00 € 2.500,00, MEDIO € 2.100,00;**
- Pamparato (CN), via San Giacomo 1, categoria A1, classe 2, consistenza vani 2; proprietà 5/8, 31mq; proprietà Pancaldi 5/8, valutazione secondo indici OMI valore a mq abitazione civile da un minimo € 650,00 a max € 960,00, ottenendo così un valore dell'immobile di circa € 20.150,00 / 29.760,00– quota proprietà sig. Pancaldi € **12.593,75 / € 18.600,00, MEDIO € 15.596,87**
- Pamaparato (CN), via San Giacomo S1, categoria C2, classe 1, consistenza 3m, rendita € 1,33, proprietà 5/8 pertinenza, valore esiguo;

I suddetti beni verranno venduti dal liquidatore tramite procedura competitiva nell'ambito della procedura di liquidazione controllata.

Complessivamente, pertanto, gli immobili di proprietà dei debitori hanno una valutazione di mercato di € 33.895,87 (16.199,00 + 2.100,00 + 15.596,87).

per calcolarne la convenienza, tenendo conto dei seguenti dati:

- Il prezzo base è stato preso dalle tabelle OMI;



- Il “Worst Case” è stato determinato ipotizzando la vendita al terzo tentativo, con costi procedurali a valere sulla procedura aumentati in conseguenza delle pubblicità di vendita;
- Il “Best Case” è stato determinato ipotizzando la vendita al primo tentativo, con conseguenza, costi procedurali ridotti;
- Come in ogni analisi per scenario, è stato ipotizzato uno scenario intermedio, che ipotizza una vendita al secondo tentativo;
- Tutte le ipotesi di vendita sono state fatte, ai fini prudenziali, assumendo un'unica offerta.

1. Immobile Via San Marino 216/7 + Box – proprietà del sig. Pancaldi al 25% (usufrutto sig.ra Bernasconi)

<i>Valore di Stima</i>	<i>Prezzo Base</i>
€ 18.299,00	€ 13.724,25

<i>1° Tentativo</i>	<i>2° Tentativo</i>	<i>3° Tentativo</i>
€ 13.724,25	€ 10.979,40	€ 8.783,52

	Ricavato vendita immobile via San Marino + box	Spese procedura	Ricavato al netto spese procedura
BEST CASE	€ 13.724,25	€ 1.231,00	€ 12.493,25
MEDIUM	€ 10.979,40	€ 2.462,00	€ 8.517,40
WORST	€ 8.783,52	€ 3.693,00	€ 5.090,52

2. Immobile Via San Giacomo 1, Pamparato (CN)- proprietà sig. Pancaldi 5/8

<i>Valore di Stima</i>	<i>Prezzo Base</i>
€ 15.596,87	€ 11.697,65

<i>1° Tentativo</i>	<i>2° Tentativo</i>	<i>3° Tentativo</i>
€ 11.697,65	€ 9.358,12	€ 7.486,50

	Ricavato vendita immobile Pamparato	Spese procedura	Ricavato al netto spese procedura
BEST CASE	€ 11.697,65	€ 1.231,00	€ 10.466,65
MEDIUM	€ 9.358,12	€ 2.462,00	€ 6.896,12
WORST	€ 7.486,50	€ 3.693,00	€ 3.793,50



Complessivamente:

Tabella n.12

RICAVATO NETTO	BEST CASE	MEDIUM	WORST CASE
VIA SAN MARINO	€ 12.493,25	€ 8.517,40	€ 5.090,52
PAMPARATO	€ 10.466,65	€ 6.896,12	€ 3.793,50
TOTALE	€ 22.959,90	€ 15.413,52	€ 8.884,02

- Importo mensile messo a disposizione dei Creditori

I sig.ri Pancaldi e Fabbri come sopra visto, dispongono di entrate mensili derivanti dal reddito da lavoro del sig. Pancaldi e della pensione di invalidità della sig.ra Fabbri che gli stessi metteranno a disposizione della procedura per un importo mensile di euro 745,00 (importo della rata calcolata nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) per la durata di 36 mesi e, pertanto, per complessivi euro 26.820,00 quale eccedenza dell'importo mensile incassato al netto delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Tabella 13

RICAVATO NETTO	BEST CASE	MEDIUM	WORST CASE
VIA SAN MARINO	€ 12.493,25	€ 8.517,40	€ 5.090,52
PAMPARATO	€ 10.466,65	€ 6.896,12	€ 3.793,50
TOTALE	€ 22.959,90	€ 15.413,52	€ 8.884,02
+ QUOTA REDDITO	€ 49.779,90	€ 42.233,52	€ 35.704,02



5.5.2 Prevedibile percentuale di tacitazione per i creditori nella liquidazione controllata

Di seguito si riepilogano le percentuali di pagamenti in favore dei creditori che, in base alle attività liquidabili che risultano oggi disponibili, si prevede di poter soddisfare:

BEST CASE

Tabella 14

Descrizione	Importo	% sudd.to prevista	IMPORTO REALIZZABILE
Debiti in prededuzione e privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - OCC	€ 2.149,00	100,00%	€ 2.149,00
Debiti in prededuzione e privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - ADVISOR	€ 3.329,00	100,00%	€ 3.329,00
Debiti privilegiati	€ 4.036,17	100,00%	€ 4.036,17
Debiti chirografari	€ 150.667,23	26,72%	€ 40.265,73
Totale debiti	€ 154.703,40		€ 49.779,90
Totale Passivo	€ 160.181,40		
Realizzabile	€ 49.779,90		

MEDIUM CASE

Tabella 15

Descrizione	Importo	% sudd.to prevista	IMPORTO REALIZZABILE
Debiti in prededuzione e privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - OCC	€ 2.149,00	100,00%	€ 2.149,00
Debiti in prededuzione e privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - ADVISOR	€ 3.329,00	100,00%	€ 3.329,00
Debiti privilegiati	€ 4.036,17	100,00%	€ 4.036,17
Debiti chirografari	€ 150.667,23	21,72%	€ 32.719,35
Totale debiti	€ 154.703,40		€ 42.233,52
Totale Passivo	€ 160.181,40		
Realizzabile	€ 42.233,52		



WORST CASE

Tabella 16

Descrizione	Importo	% sudd.to prevista	IMPORTO REALIZZABILE
Debiti in prededuzione e privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - OCC	€ 2.149,00	100,00%	€ 2.149,00
Debiti in prededuzione e privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - ADVISOR	€ 3.329,00	100,00%	€ 3.329,00
Debiti privilegiati	€ 4.036,17	100,00%	€ 4.036,17
Debiti chirografari	€ 150.667,23	17,38%	€ 26.189,85
Totale debiti	€ 154.703,40		€ 35.704,02
Totale Passivo	€ 160.181,40		
Realizzabile	€ 35.704,02		

Si precisa sin d'ora che tutte le eventuali ulteriori attività dei debitori attualmente non previste nel Piano, che dovessero pervenire nei prossimi tre anni di durata del piano verranno messe a totale disposizione della presente procedura.

5.5.3 Confronto tra piano ristrutturazione debiti e liquidazione controllata

Nella procedura liquidatoria i crediti privilegiati verrebbero saldati al 100%, mentre i crediti chirografari nella migliore delle ipotesi (Best Case) verrebbero restituiti al 26,72%, nel caso mediano al 21,72% e nel peggiore degli scenari al 17,38%.

L'ipotesi del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore elaborato dalla scrivente, che si deve prendere in considerazione alla luce del provvedimento dello scorso 8 ottobre, prevede la restituzione dei debiti chirografari al 40% e dei debiti privilegiati al 80%.

Con riferimento ai creditori chirografari risulta essere più conveniente la ristrutturazione dei debiti del consumatore 40% contro 26,72% (best case), 21,72% (medium case), 17,38% worst case).



Con riferimento ai creditori privilegiati la soluzione liquidatoria è più conveniente (100% - 80%).

Rimanendo ferma la mia considerazione che lo scenario che tutte le vendite immobiliari della procedura liquidatoria possano avere l'esito "Best Case" sia un'ipotesi improbabile (non impossibile), mentre valuto più plausibile lo scenario che almeno una delle vendite possa avere un esito diverso rispetto al "Best Case", la procedura di ristrutturazione dei debiti rimane la più conveniente per i creditori.

Salva ogni valutazione sulla ammissibilità della stessa procedura per i motivi evidenziati nel mio elaborato.

Ritenuto che i controlli e le verifiche eseguite sulla **documentazione messa a disposizione inizialmente al Gestore è apparsa insufficiente e in alcuni casi fuorviante, non** consentivano di esprimere un **giudizio positivo** sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione **inizialmente fornita, ma che in conseguenza dei controlli successivamente svolti dalla scrivente e delle integrazioni di documentazione richieste e ottenute o direttamente acquisite dalle banche dati, consentono, di esprimere un giudizio positivo sulla documentazione ora prodotta che diventa completa e attendibile.**

Ritenuto, altresì, che i dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta, trovano **ORA** sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori.

Rileva che i pagamenti previsti dal piano consentono l'integrale pagamento delle spese prededucibili, nonché una percentuale che si attesta: 80,00% creditori privilegiati, e il 40% creditori chirografari.

Attesta la fattibilità e la convenienza, ai sensi dell'art. 63 del C.C.I., che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è procedura applicabile, anche con la falciatura del debito (ex art. 67, 4 comma C.C.I.), in considerazione del fatto che le entrate costituenti l'attivo sono rappresentate dalla retribuzione dell'istante, la pensione della di lui moglie, e l'ipotesi liquidatoria di tutto il patrimonio immobiliare non appare altrettanto conveniente rispetto al piano.

Infine, il sottoscritto Gestore attesta che, ai sensi dell'art. 69 del C.C.I., non esistono cause ostative soggettive ed il ricorrente è meritevole di veder omologato il



piano, dato che la situazione di grave indebitamento non è stata causata da colpa grave, malafede o frode.

Pertanto, la ristrutturazione del debito, come da piano e proposta predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Il ricorrente per il tramite degli Avvocati Cacciola e Carpentieri nonché della Dott.ssa Simona Russo, ha trasmesso allo scrivente professionista parte della documentazione ai fini della valutazione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Pertanto, lo scrivente ha dovuto chiedere ulteriore documentazione presso terzi ritenuta necessaria per il completamento delle verifiche e per l'assunzione di ulteriori informazioni.

Dall'esame di tutta la documentazione raccolta, si può ragionevolmente concludere che la stessa sia ora completa ed attendibile ai fini della valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di ristrutturazione dei debiti in esame.

Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base:

- dell'articolazione delle informazioni ricevute (dal debitore e da terzi) che si ritiene sufficiente e delle verifiche che è stato possibile effettuare;
 - della ragionevolezza delle previsioni con riferimento ai dati e alle informazioni disponibili alla data di redazione della presente relazione
- si può dunque

esprimere

una valutazione complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e

ritenere

che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.



5.6 Quadro riepilogativo delle informazioni anagrafiche e patrimoniali relative al ricorso presentato dal debitore

Di seguito una tabella riepilogativa delle informazioni anagrafiche e patrimoniali inerenti il ricorso presentato dal debitore, in ossequio a quanto disposto dalla Disposizione Organizzativa n.4/VII/2023:

Tabella 17

Quadro riepilogativo			
1	DATI DEL RICORRENTE		Riferimento ai capitoli relazione
1.i	COGNOME E NOME / CF	Andrea Pancaldi PNCNDR69H30D969Y Gigliola Fabbri FBBGLL73D65D969C	Cap. 1 e segg.
1.ii	STATO OCCUPAZIONALE	Pancaldi → lavoratore dipendente operaio Fabbri → disoccupata invalida	Cap. 1
2	VERIFICA DI EVENTUALI RAGIONI OSTATIVE		
2.i	OGGETTIVE	NO	
2.ii	SOGGETTIVE	NO	
3	COMPOSIZIONE DEL DEBITO		Pagg. 14 Tabella n. 4 +
3.i	Massa complessiva	€ 154.703,40	
3.ii	Con le spese in prededuzione	€ 160.182,00	
3.iii	Composizione	Prededucibili € 2.149,60 Priv 2751 bis 2cc €3.329,00 Priv. art. 2752 4c. € 4.036,17 Chirografari € 150.667,23	Pagg. 16 Tabella n. 5
4	TRATTENUTE E/O VINCOLI GRAVANTI SUI REDDITI		Pag 12
4.i	Cessioni del quinto	SI	Pag 12
4.ii	Esistenza di trattenute	SI	Pag 12
4.iii	Eventuali ulteriori trattenute e/o vincoli gravanti sui redditi	SI - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	Pag 12
5	RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DELLA PROCEDURA	€ 66.159,03 reddito istanti prossimi 7 anni e sei mesi (90 mesi)	pagg. 40 e segg. Tabella n. 10



6	DESCRIZIONE DELL'ATTIVO	Reddito da lavoro dipendente e pensione invalidità coniuge	Pag 24
6. a)	BENI IMMOBILI	1- Genova, via San Marino 216/7, proprietà 1/4 2- Genova, Via San Marino 216 – Box; proprietà ¼; 3. Pamaparato (CN), via San Giacomo 1, proprietà 5/8 + C2 (cantina).	Pag. 21
6. b)	BENI MOBILI REGISTRATI (eventuali ragioni di dispensa dal conferimento nella procedura)	Scooter Yamaha T Max 500 Targa DL50429, Telaio JYASJ061000026052 Tipo YAMAHA MOTOR CO.LTD. SJ06 – utilizzato per andare a lavoro- dispensa. - RENAULT CR1A0H, Modello Commerciale RENAULT CLIO 1.4 16V, Data Immatricolazione 30/06/2006 – valore commerciale irrisorio	Pag. 25
7	CONFRONTO ENTRATE/USCITE		
7.i	Base mensile	Entrate € 51.335,25 Uscite € 1,690,00	Pagg. 9 e segg.
7.ii	Base annua	Entrate € 2.771,33 Uscite € 21.480,00	
8	VERIFICA ESISTENZA E CAUSE SOVRAINDEBITAMENTO	SI	Pagg. 27 e segg.
9	QUOTA INTANGIBILE PER BISOGNI E MANTENIMENTO FAMIGLIA	€ 1.290,00	Pag. 9
10	CONTENUTI PIANO GRADUAZIONE DEBITI	Prededuzione € 2.149,60 priv. Ex art. 2752 bis 2 cc € 3.329,00 priv. Ex art. 2752 bis 4 cc € 4.036,17 Chirografi € 150.667,23	Pag. 17
11	PERCENTUALE TACITAZIONE PER CETO CREDITORI	80% privilegiati 40% chirografari	Tabella 13 Pagg. 40 e 44
12	COSTI DELLA PROCEDURA E RELATIVA GRADUAZIONE	€ 1.949,60 OCC prededuzione € 200 imposta registro prededuzione € 3.329,00 Advisor privilegio ex art 2752 bis 2 cc	Tabella 5 pag.16
13	INDICAZIONE DI EVENTUALI BENI/CREDITI NON ACQUISITI	Non acquisiti immobili di cui istante e comproprietario → antieconomico	Pag. 23
14	CONVENIENZA RISPETTO ALL'IPOTESI LIQUIDATORIA	Si	Pag. 42

Genova, 10 dicembre 2024

Con la massima osservanza

Il Gestore

Avv. Erika Renata Sobrero

